SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 259

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 5 novembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 206

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato di rettifica relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2002 recante: «Trasferimento alle regioni degli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali - Servizio idrografico e mareografico».

02A12405

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 31 ottobre 2002, n. **246.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 SETTEMBRE 2002, N. 194

All'articolo 1:

al comma 1, è premesso il seguente:

«*01.* All'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera *i*-ter), è aggiunta la seguente:

"*i*-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7";

b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. In allegato alla relazione al disegno di legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonchè le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera i-*quater)*"»;

il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«*1.* All'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all'alinea, le parole: "In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la" sono sostituite dalle seguenti: "In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La";

b) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

"6-*bis*. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse

autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-*bis*. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze".

1-*bis*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 alla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'individuazione dei limiti degli oneri finanziari si assumono i rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato»;

al comma 2, le parole: «dal seguente» *sono sostituite dalle seguenti:* «dai seguenti» *e dopo le parole:* «iniziative legislative» *sono aggiunti i seguenti periodi:* «La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorchè riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* In presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri con propria relazione. Con apposito atto di indirizzo, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono definiti criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Gli schemi dei decreti di cui al periodo precedente, corredati di apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Sulla base dell'atto di indirizzo di cui al secondo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio, con esclusione delle spese relative agli stipendi, asse-

gni, pensioni e di altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, nonchè delle spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui. Per effettive, motivate e documentate esigenze e in conformità alle indicazioni contenute nel citato atto di indirizzo, con il medesimo decreto di cui al quarto periodo il Ministro dell'economia e delle finanze può escludere altre spese dalla predetta limitazione. Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al quarto periodo, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere»;

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «organismi pubblici non territoriali» *sono inserite le seguenti:* «, con l'esclusione degli organi costituzionali,»;

al comma 5, lettera a), *le parole:* «del precedente articolo 18» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui al terzo comma del precedente articolo 18»;

al comma 6, capoverso, primo periodo, le parole: «nell'esercizio precedente» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'esercizio precedente»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. Le somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 2000 e 2001 non impegnate alla chiusura dell'esercizio 2002, nonchè gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio 1999, possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2003. Le somme stanziate per spese in conto capitale nell'esercizio 2002 non impegnate alla chiusura dell'esercizio medesimo, nonchè gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio 2001, possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2004. Le somme stanziate per spese in conto capitale nell'esercizio 2003 non impegnate alla chiusura dell'esercizio medesimo, nonchè gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio 2002, possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2005».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3138):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) il 10 settembre 2002.

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 16 settembre 2002, con il parere del Comitato per la legislazione e della commissione I.

Esaminato dalla V commissione, in sede referente, il 17, 18, 19, 24, 25, 26 settembre 2002.

Esaminato in aula il 24, 30 settembre 2002; il 2 ottobre 2002 e approvato l'8 ottobre 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1763):

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 10 ottobre 2002, con il parere delle commissioni 1ª, 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 15 ottobre 2002.

Esaminato dalla 5ª commissione, in sede referente, il 15, 16, 17 ottobre 2002.

Esaminato in aula ed approvato il 22 ottobre 2002.

———

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 209 del 6 settembre 2002.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 52.

02G0277

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 2002, n. **247.**

Regolamento recante disciplina degli istituti di partecipazione sindacale per il personale della carriera prefettizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 70, comma 9, che demanda ad apposito regolamento la disciplina degli istituti di partecipazione sindacale per il personale della carriera prefettizia;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

Considerata la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali, improntato alla prevenzione delle controversie sindacali che, in considerazione della centralità delle funzioni dirigenziali svolte e della peculiarità dell'ordinamento della carriera, assicuri un ampio e tempestivo coinvolgimento del personale interessato;

Acquisito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 ottobre 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 2002;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica al personale della carriera prefettizia di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) amministrazione: il Ministero dell'interno, nelle sue articolazioni centrali e periferiche;

b) personale: il personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

c) organizzazioni sindacali: le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia;

d) ufficio relazioni sindacali: l'ufficio relazioni sindacali del Dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno.

Art. 3.

Relazioni sindacali e istituti di partecipazione

1. Le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali:

a) procedimento negoziale, di cui al capo II del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

b) concertazione, consultazione, informazione, nonché altre forme di partecipazione.

Art. 4.

Informazione

1. L'amministrazione, allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali, informa periodicamente e tempestivamente le organizzazioni sindacali sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario, aventi riflessi sul rapporto di impiego della carriera prefettizia.

2. Ai fini di una più compiuta informazione, le parti, su richiesta, si incontrano con cadenza almeno annuale e, in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici ovvero per l'innovazione tecnologica, nonché per eventuali processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione dei servizi.

3. L'amministrazione fornisce un'informazione preventiva sui criteri generali inerenti le seguenti materie:

a) sistemi di valutazione dell'attività del personale, ivi compresi quelli di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

b) conferimento, revoca e rotazione negli incarichi e nelle funzioni, ivi compresi quelli indicati all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

c) individuazione dei posti di funzione e graduazione delle posizioni funzionali;

d) individuazione dei posti disponibili nelle qualifiche e le relative sedi di servizio, come previsto dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

e) invii in missione e conferimento degli incarichi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

f) iniziative socio-assistenziali in favore del personale;

g) formazione e aggiornamento professionale;

h) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;

i) ordini del giorno delle riunioni del Consiglio di amministrazione e delle commissioni previste dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

4. L'informazione preventiva è fornita ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, nelle materie di cui al comma 3, almeno cinque giorni prima, inviando contestualmente la documentazione.

5. Per le materie di cui al comma 1, lettere *f)* e *h),* l'informazione è fornita anche a livello periferico.

6. L'amministrazione può individuare modalità di informazione preventiva più articolate, anche in materie non comprese nel comma 3.

7. L'amministrazione fornisce, a livello centrale e periferico, un'informazione successiva nelle seguenti materie, entro dieci giorni dall'emanazione dell'atto:

a) provvedimenti e atti di gestione rilevanti ai fini del buon andamento degli uffici, nonché sulla costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di impiego;

b) verifica sulla applicazione dei criteri generali di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*;

c) attuazione dei programmi di formazione del personale;

d) resoconto delle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Concertazione

1. Le organizzazioni sindacali, ricevuta l'informazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, possono attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione sui criteri generali inerenti le seguenti materie:

a) sistemi di valutazione dell'attività del personale, ivi compresi quelli di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

b) conferimento, revoca e rotazione negli incarichi e nelle funzioni, ivi compresi quelli indicati all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

c) individuazione dei posti di funzione e graduazione delle posizioni funzionali;

d) individuazione dei posti disponibili nelle qualifiche e le relative sedi di servizio come previsto dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

e) invii in missione e conferimento degli incarichi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

f) formazione e aggiornamento professionale.

2. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.

3. La concertazione si conclude nel termine massimo di quindici giorni dalla sua attivazione. Dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti e gli eventuali impegni assunti. Decorso infruttuosamente tale termine, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

Art. 6.

Consultazione

1. La consultazione delle organizzazioni sindacali prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflesso sul rapporto di impiego è facoltativa. Essa si svolge obbligatoriamente in materia di organizzazione e disciplina di strutture e uffici, a livello centrale e periferico, nonché consistenza e variazione della dotazione organica.

2. Nella suddetta materia, prima di assumere le relative determinazioni, l'Amministrazione, previa adeguata informazione, acquisisce senza particolari formalità il parere delle organizzazioni sindacali.

Art. 7.

Comitato pari opportunità

1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito il Comitato per le pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125. Il Comitato, presieduto dal Ministro dell'interno o da un suo delegato, è composto da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali e da un numero pari di rappresentanti dell'amministrazione. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.

2. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo, con le scadenze di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.

Art. 8.

Commissioni

1. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del personale alle attività dell'amministrazione, è prevista la possibilità di costituire, a richiesta e senza oneri aggiuntivi, Commissioni bilaterali per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione dell'Amministrazione stessa nonché l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività di formazione. Tali organismi, ivi compreso il Comitato per le pari opportunità per quanto di sua competenza, raccolgono dati relativi alle predette materie, che l'amministrazione è tenuta a fornire, e formulano proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere un'adeguata rappresentanza femminile.

Art. 9.

Diritto di assemblea

1. Il personale ha diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'amministrazione, per dieci ore annue *pro capite* senza decurtazione della retribuzione.

2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno su materie di interesse per la categoria.

3. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno, sono comunicati all'amministrazione con preavviso scritto almeno tre giorni prima dello svolgimento dell'assemblea. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per l'amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea devono essere comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici.

4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea è effettuata, nel rispetto delle garanzie previste dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, dai responsabili degli uffici e comunicata all'ufficio per la gestione del personale.

5. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili nelle unità operative interessate.

Art. 10.

Diritto di affissione

1. Le organizzazioni sindacali hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno delle sedi di servizio, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche sistemi di informatica.

Art. 11.

S e d e

1. L'Amministrazione mette a disposizione delle organizzazioni sindacali idonei locali per lo svolgimento delle loro attività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 70

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta l'art. 70, comma 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«9. Per il personale della carriera prefettizia di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto, gli istituti della partecipazione sindacale di cui all'art. 9 del medesimo decreto sono disciplinati attraverso apposito regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;».

— La legge 28 luglio 1999, n. 266, reca: «Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura».

— Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, reca: «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266.».

Nota all'art. 1:

— Per l'argomento del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, vedi nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse):

«Art. 1 *(Funzioni prefettizie).* — 1. La carriera prefettizia è unitaria in ragione della natura delle specifiche funzioni dirigenziali attribuite ai funzionari che ne fanno parte. Al fine di garantire un adeguato svolgimento dei compiti di rappresentanza generale del Governo sul territorio, di amministrazione generale e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica affidati alla carriera, il suo ordinamento è regolato dal presente decreto e, in quanto compatibili, dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

2. Il personale della carriera prefettizia esercita, secondo i livelli di responsabilità e gli àmbiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, i compiti e le funzioni di cui alla allegata tabella *A* che costituisce parte integrante del presente decreto. Detta tabella può essere modificata, in relazione a sopravvenute esigenze connesse all'attuazione dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e n. 303, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».

Nota all'art. 3:

— La rubrica del capo II del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse), reca: «Procedimento negoziale».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo degli articoli 9, comma 3, 12, comma 4, 13, comma 2 e 24, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse):

«Art. 9 *(Nomina a prefetto).* — 1.-2. *(Omissis).*

3. La commissione consultiva individua, sulla base delle schede valutative annuali di cui all'art. 16, comma 4, delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nella carriera, i funzionari aventi la qualifica di viceprefetto ritenuti idonei alla nomina a prefetto, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili. I funzionari selezionati sono indicati, secondo l'ordine alfabetico, in un apposito elenco all'occorrenza suscettibile di aggiornamento.».

«Art. 12 *(Conferimento dei posti di funzione).* — 1.-3. *(Omissis).*

4. Gli incarichi di viceprefetto vicario e di capo di Gabinetto negli uffici territoriali del Governo e gli incarichi di diretta collaborazione con i capi di Dipartimento individuati con decreto del Ministro dell'interno, sono conferiti dal prefetto o dal capo del Dipartimento all'atto dell'assunzione delle relative funzioni. Con le modalità di cui ai commi 2 e 3, si provvede, ove necessario, al conseguente conferimento di nuovi incarichi di funzione.».

«Art. 13 *(Assegnazione dei funzionari prefettizi).* — 1. *(Omissis).*

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità con le quali sono resi noti i posti disponibili nelle qualifiche e le relative sedi di servizio, al fine di consentire ai funzionari di manifestare la disponibilità ad assumerli, ferma restando l'autonomia decisionale dell'Amministrazione.».

«Art. 24 *(Collocamento a disposizione).* — 1. Fermo restando quanto previsto per i prefetti dall'art. 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i viceprefetti, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, possono essere collocati a disposizione del Ministero dell'interno quando sia richiesto dall'interesse del servizio. Si applica il secondo comma del richiamato art. 237.

2. I funzionari collocati a disposizione percepiscono esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base, salvo che non siano destinatari di incarichi speciali.

3. I viceprefetti collocati a disposizione ai sensi del comma 1 non possono eccedere complessivamente il numero di venti oltre quelli dei posti del ruolo organico.».

Note all'art. 7:

— La legge 10 aprile 1991, n. 125, reca: «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro».

— Si riporta il testo dell'art. 26, comma 3 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse):

«3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 2 ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per gli aspetti economici a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo.».

02G0278

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2002.

Ulteriori disposizioni per la celebrazione del semestre di Presidenza italiana della Unione europea. (Ordinanza n. 3247).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, concernente la dichiarazione di «grande evento» per il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, così come modificato ed integrato dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002, che prevede, tra l'altro, che tutta l'attività di attuazione del complesso delle azioni organizzative dovrà essere completata entro il 31 maggio 2003;

Considerato che nel periodo di Presidenza italiana dell'Unione europea si celebreranno all'estero le più importanti manifestazioni ed in Italia molteplici incontri che coinvolgeranno rappresentanti e delegazioni aderenti all'Unione stessa;

Ravvisata la necessità di attuare con ogni urgenza, in un contesto di doveroso contenimento della spesa pubblica ed assicurando condizioni di massima funzionalità e sicurezza, tutti gli interventi volti a definire compiutamente gli aspetti organizzativi connessi al grande evento anche in relazione agli aspetti logistici e della ricettività;

Ravvisata altresì l'esigenza di adottare una serie di disposizioni volte a consentire un adeguato assetto anche finanziario del Dipartimento della protezione civile per fronteggiare gli oneri connessi all'esercizio delle competenze istituzionali;

Ravvisata, infine, la necessità di disciplinare con apposite disposizioni gli aspetti organizzativi facenti capo al Ministero degli affari esteri, tenuto conto delle competenze della delegazione di cui all'art. 2 della legge 5 giugno 1984, n. 208;

D'intesa con il Ministero degli affari esteri;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3200 del 3 maggio 2002 è abrogata e sono, altresì, abrogati i commi 1, 7, 9, 10, 11 e 13 dell'art. 1 e gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3199 del 24 aprile 2002. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 12 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3199/2002 si applica l'art. 2, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e la nomina del professionista cui compete la dichiarazione assentita del giuramento è effettuata entro dieci giorni dalla richiesta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Agli oneri relativi alle attività poste in essere dal provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio, nella vigenza della predetta ordinanza n. 3199/2002 ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 8 della stessa, si provvede ai sensi dell'art. 5 della presente ordinanza, nei limiti risultanti dall'accertamento compiuto dal Dipartimento della protezione civile della pertinenza degli oneri stessi rispetto agli interventi di riqualificazione e completamento del Centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto.

Art. 2.

1. Il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario delegato, provvede al coordinamento di tutti gli interventi e di tutte le iniziative connessi alla pianificazione ed alla realizzazione delle manifestazioni di cui al «grande evento» indicato in premessa, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002, così come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2002; con successivo provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri è determinato il compenso del commissario delegato e degli eventuali soggetti attuatori, con le deroghe, per quanto di interesse, di cui all'art. 3.

2. Il capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato, anche avvalendosi di soggetti attuatori, assume le necessarie iniziative per la realizzazione delle opere, anche edilizie, di adeguamento delle strutture presso cui si svolgeranno le predette manifestazioni, nonché per l'acquisizione della disponibilità di beni, mobili ed immobili, e di forniture di servizi, stipulando i relativi atti convenzionali, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3, anche applicando, relativamente alla realizzazione di opere, ove necessario, il regime previsto dall'art. 33 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

3. Per l'affidamento delle opere, degli interventi, delle forniture e dei servizi di cui al comma 2 è autorizzato il ricorso alla trattativa privata, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3.

4. Con uno o più piani di sicurezza da predisporre appositamente sulla base di quanto stabilito dal capo I della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono disciplinati i necessari coordinamenti tra le Forze di polizia e con le Forze armate, anche per quanto riguarda i rispettivi ambiti e livelli di responsabilità, in attuazione,

altresì, di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della legge 8 giugno 2000, n. 149, con definizione del quadro complessivo delle risorse umane e strumentali occorrenti.

Art. 3.

1. Per le finalità di cui alla presente ordinanza è autorizzata, nei limiti necessari per l'attuazione degli interventi e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, la deroga alle seguenti disposizioni:

legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *f*, art. 378;

legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 e 18 e successive modifiche ed integrazioni;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 36, 58, 81;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13, 21;

regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, art. 34;

regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, articoli 22, 23, 24, 25, 26;

decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984, art. 638;

legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

legge 8 agosto 1985, n. 431;

legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 e disposizioni normative regionali in materia di valutazione di impatto ambientale;

decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999;

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, capo II, sezione I ed articoli 151 e 156;

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 16;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-*bis*, 37-*ter*, 37-*quater*, 37-*quinquies*, 37-*sexies*, nonché delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate;

regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 e 18, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, articoli 8 e 9;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 9 e 10;

decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 4, 5, 7, 8, 80 e 84;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 11, 12, 18, 21, 23 e 25;

legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 14;

legge 8 giugno 2000, n. 149, art. 4;

legge 23 dicembre 1999, n. 488, articoli 26 e 27;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 7, 24, 35 e 36;

contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1, sottoscritto in data 5 aprile 2001, art. 14;

decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, art. 8;

legge 16 dicembre 1999, n. 494, art. 2, comma 2;

decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, articoli 13 e 18.

Art. 4.

1. Il capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato, anche avvalendosi di apposito soggetto attuatore, entro sessanta giorni dalla emanazione della presente ordinanza, acquisita la valutazione tecnico-economica del corrispettivo da erogarsi per il periodo di conduzione del Centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto successivo alla scadenza del contratto di locazione, da effettuarsi anche ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, provvede, anche in sede transattiva, al compimento delle conseguenti attività solutorie, nonché all'adozione delle necessarie urgenti iniziative per il rilascio definitivo del Centro medesimo.

2. Relativamente ai mezzi ed ai materiali in uso al Dipartimento della protezione civile e solitamente depositati presso il Centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto, il capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato, anche avvalendosi di un soggetto attuatore, può provvedere per la cessione in uso ad enti pubblici, anche territoriali, e privati, che ne assicurino l'utilizzo per finalità di protezione civile;

sono altresì risolti tutti i rapporti convenzionali con le amministrazioni ed enti pubblici, nonché i contratti di servizi e forniture in corso presso il Centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto, anche in deroga alle normative di riferimento di cui all'art. 3 ed alle disposizioni contrattuali che disciplinano la durata dei contratti stessi e la risoluzione o la rescissione anticipata.

3. Il capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato, anche avvalendosi di soggetti attuatori, assume le necessarie iniziative per la realizzazione delle opere, anche edilizie, attinenti all'organizzazione ed all'attrezzamento logistico e tecnologico delle strutture dipartimentali, nonché per l'acquisizione della disponibilità di beni, mobili ed immobili, e di forniture di servizi, stipulando i relativi atti convenzionali, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3.

4. Per l'affidamento delle opere, degli interventi, delle forniture e dei servizi di cui al comma 3 è autorizzato il ricorso alla trattativa privata, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3.

Art. 5.

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 266, il capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi delle somme derivanti dall'utilizzo dell'autorizzazione di spesa ivi prevista per le attività di propria competenza ai sensi della presente ordinanza e dell'ordinanza n. 3199/2002.

2. Per fronteggiare gli oneri connessi all'esercizio delle ulteriori competenze istituzionali, il capo del Dipartimento della protezione civile, in deroga a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 266, è autorizzato ad avvalersi, sulla base di apposita determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle somme derivanti dall'utilizzo dell'autorizzazione di spesa sopra citata.

Art. 6.

1. Per l'espletamento dei compiti organizzativi facenti capo al Ministero degli affari esteri per la preparazione del «grande evento», il capo della delegazione di cui all'art. 2 della legge 5 giugno 1984, n. 208, esercita i poteri attribuitigli da detta legge, nonché dalla presente ordinanza in connessione con quelli assegnati al capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, della legge 5 giugno 1984, n. 208, il capo delegazione, ai fini dell'efficace e tempestivo espletamento dei compiti di cui al comma 1, è autorizzato, per tutto il periodo di vigenza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002, così come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2002, a:

a) stipulare contratti di collaborazione di diritto privato a tempo determinato di durata non superiore al suddetto periodo temporale di vigenza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002, così come integrato dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2002, con società, consulenti o esperti anche estranei alla pubblica amministrazione i cui compensi saranno determinati in ragione dell'incarico conferito;

b) stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato per un periodo temporale non superiore a quello di cui alla lettera *a)*, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) stipulare contratti per servizi e forniture anche a trattativa privata, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3;

d) stipulare contratti per lavori, anche per stralci, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 e con applicazione, se necessario, del regime previsto dall'art. 33 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

3. Per il più gravoso impegno connesso ai compiti organizzativi per la preparazione del «grande evento», al capo della delegazione ed al personale dirigente della delegazione medesima può essere riconosciuta una retribuzione aggiuntiva pari al 20% delle retribuzioni di posizione, in deroga, relativamente al personale della carriera diplomatica, all'art. 13, comma 2 ed all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, nonché, per il restante personale dirigente, all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001.

Art. 7.

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 6 sono posti a carico del capitolo 4514 dell'U.P.B. 20.1.1.0 del Centro di responsabilità 20 «integrazione europea» del bilancio di previsione del Ministero degli affari esteri.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A12849

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 ottobre 2002.

Depositi di G.P.L. in serbatoi fissi, di capacità complessiva superiore a 5 m^3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg. Adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 ottobre 1994.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 ottobre 1994, concernente «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m^3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg, e in particolare il titolo XV, paragrafo 15.2.1»;

Visti il decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 maggio 2001 e il decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello delle attività produttive 31 ottobre 2001, concernenti rispettivamente: «Depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m^3, siti in stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti all'obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza» e «Depositi di G.P.L. in serbatoi fissi, di capacità complessiva superiore a 5 m^3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg, non soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 ottobre 1994»;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici di intesa con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 maggio 2001, concernente «Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante»;

Considerate le accertate difficoltà, da parte dei gestori dei depositi di G.P.L., di rispettare il termine di cui ai citati decreti del 10 maggio 2001 e del 31 ottobre 2001, anche in relazione agli obblighi derivanti dall'attuazione dei decreti 19 marzo 2001 e 9 maggio 2001 emanati in attuazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine per la realizzazione delle opere di adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi di cui al paragrafo 15.2.1, titolo XV, dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 ottobre 1994 è prorogato al 31 dicembre 2003.

2. Per le attività soggette all'obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, si applicano le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui all'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2002

Il Ministro dell'interno
PISANU

Il Ministro
delle attività produttive
MARZANO

02A12619

DECRETO 21 ottobre 2002.

Abrogazione di procedure di autorizzazione alla commercializzazione degli estintori da incendio.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1982 recante le norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1987 in materia di estintori d'incendio portatili di tipo approvato ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982: integrazione delle norme procedurali, commercializzazione e proroga dei termini previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 7 novembre 1985;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1990 recante la sostituzione del decreto ministeriale 16 gennaio 1987 concernente: estintori di incendio portatili di tipo approvato ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982: integrazione delle norme procedurali, commercializzazione e proroga dei termini previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 7 novembre 1985 e

del decreto 14 gennaio 1988 recante: Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 20 dicembre 1982 concernente: norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero dell'interno e proroga del termine previsto dal punto 11.1 dell'allegato *B*, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 2 e 3, relativi alla commercializzazione degli estintori da parte di soggetti diversi dall'intestatario dell'approvazione di tipo;

Preso atto che sullo schema di decreto di modifica al decreto ministeriale 20 dicembre 1982, e successive modifiche ed integrazioni, di recepimento della norma EN3 sugli estintori da incendio, la Commissione europea a seguito della procedura di informazione ha espresso un parere circostanziato in base a cui si rende necessario esperire, per alcuni aspetti, un supplemento di istruttoria tecnica;

Ritenuto opportuno, sulla base del parere della Commissione e nelle more dell'adozione del decreto di recepimento della norma EN3, agrogare immediatamente le disposizioni in materia di procedure tecnico-amministrative di autorizzazione alla commercializzazione degli estintori da incendio che, ai sensi dell'art. 28 del Trattato di Roma, possono costituire un ostacolo alla libera circolazione delle merci;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 12 novembre 1990 sono abrogati. Restano ferme le disposizioni del decreto ministeriale 20 dicembre 1982.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 ottobre 2002

Il Ministro: PISANU

02A12633

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 ottobre 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° febbraio 2002 e scadenza 1° agosto 2017, ottava e nona tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 ottobre 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 50.918 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 8 febbraio, 21 marzo, 5 giugno, 9 luglio e 30 settembre 2002, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sette tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° febbraio 2002 e scadenza 1° agosto 2017;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ottava tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una ottava tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° febbraio 2002 e scadenza 1° agosto 2017, fino all'importo massimo di nominali 1.250 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 5 giugno 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione della terza e quarta tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 5 giugno 2002.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia

delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto ministeriale 8 febbraio 2002, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 5 giugno 2002, entro le ore 11 del giorno 15 ottobre 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 5 giugno 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della nona tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della ottava tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 5 giugno 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 16 ottobre 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quindicennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quella relativa all'operazione di concambio di cui al decreto ministeriale n. 007388 del 30 settembre 2002, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 ottobre 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per settantasette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 ottobre 2002.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2003 al 2017, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 5 giugno 2002, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A12650

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 settembre 2002.

Revoca, su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visti i decreti con i quali è stata autorizzata l'immissione in commercio delle specialità medicinali ad uso veterinario indicati nella parte dispositiva del presente decreto;

Viste le note delle ditte, titolari delle autorizzazioni, con le quali rinunciano all'immissione in commercio delle specialità medicinali ad uso veterinario indicati nella parte dispositiva del presente decreto;

Ritenuto opportuno procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario indicati nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È revocata, per le motivazioni citate nelle premesse, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Titolare A.I.C.	Prodotto	A.I.C.
Azienda terapeutica italiana - ATI S.r.l.	SINTODIARROL	101845016
Bayer S.p.a.	MANSONIL POLVERE	101059018
Bayer S.p.a.	YATREN CASEINA	100393014
Bayer S.p.a.	VIGANTOLADE FORTE	reg. 23986
Bayer S.p.a.	SUPRONAL EMULSIONE 20%	reg. 3730/G
Bayer S.p.a.	SUPRONAL SOLUZIONE 20%	reg. 3730/C
Bayer S.p.a.	ODILEN	reg. 5395
Bayer S.p.a.	CITARIN L SPOT-ON	100386059
Bayer S.p.a.	CARBO PULBIT	100169010/022
Bayer S.p.a.	BAYFERON	reg. 24930
Bayer S.p.a.	BAYTRIL I.E.R. 2,5%	P.M. 0000401/2/3/4
Bayer S.p.a.	BAYRENA	reg. 25381
Bayer S.p.a.	BAYOVAC BLACKLEGOL 8	100397013/025/037
Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.	METACAM CANI flac. 10 ml, 32 ml, 100 ml	100074020/018/032
Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.	METACAM 0,5% sol .iniet. 10 ml	101977015
Dox - Alitalia S.p.a. (Vetoquinol)	TRIMEDIAZINE 15 Premixda 2 kg e da 10 kg	102496015/027
Fort dodge animal health S.p.a.	DURAMUNE CV-K flac. 1 ml e 20 flac. 20 ×1 ml	100113012/024
Intervet Italia S.p.a.	DELVAX ND HITCHER B1	101891012/024
Intervet Italia S.p.a.	MYCOPHYT	102573019/021
Intervet Italia S.p.a.	BOVILIS ROTA K 99	101895011/023

Titolare A.I.C.	Prodotto	A.I.C.
Intervet Italia S.p.a.	BP VACC NOBILIS 82828/HITCHER	101895015/027
Intervet Italia S.p.a.	CEFA-CURE	101924013/025
Intervet Italia S.p.a.	DELVAX AE	101900013
Intervet Italia S.p.a.	DELVAX IB H120	101884017/029
Intervet Italia S.p.a.	DELVAX MAREK THV	101898017/029
Intervet Italia S.p.a.	BOVILIS K 99	101895011/023
Intervet Italia S.p.a.	PORSILIS COLI	101600017/029/031
Intervet Italia S.p.a.	RIFIJET	101922019/021
Intervet Italia S.p.a.	QUADRISOL 5	101981013/025
Intervet Italia S.p.a.	PREVACUN NT	101389017/029/031/043/056
Intervet Italia S.p.a.	DELVAX ND LA SOTA	101883015/027/039
Intervet Italia S.p.a.	PORSILIS PARVO	101934014/026
Intervet Italia S.p.a.	NOBIVAC KC	103116
Intervet Italia S.p.a.	NOBI-VAC R.A.	101897015/027
Intervet Italia S.p.a.	NOBI-VAC PARVO	101896013/025/037/049
Intervet Italia S.p.a.	NOBI-VAC PANLEUCO	101909012/024
Intervet Italia S.p.a.	NOBI-VAC CE PARVO	101893016/028/030/042
Intervet Italia S.p.a.	NOBI-VAC C	101876011/023
Intervet Italia S.p.a.	NEUTRA-PMSG	101592018
Intervet Italia S.p.a.	IB VACC NOBILIS ATTENUATO	101860017/029
Intervet Italia S.p.a.	PREVACUN N	101384016/028/030/042/055
Merial Italia S.p.a.	STOL 5	100287010
Merial Italia S.p.a.	ERITROVET	101316014/026
Merial Italia S.p.a.	DEPONAL	101306013
Merial Italia S.p.a.	AMINOVET 7%	101304018/020
Merial Italia S.p.a.	CURATREM	100200017
Teknofarma S.p.a.	BACTOCERULEN gocce flac. 25 ml	102244011
Vetem S.p.a.	GALASAN 4 tubi siringa e 12 tubi siringa	100042011/023

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2002

Il direttore generale: MARABELLI

02A12627

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 20 settembre 2002.

Determinazione e caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato al Teatro della Concordia, in Monte Castello di Vibio, nel valore di € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente,della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 67/97/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto 11 settembre 2001, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2002, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare un francobollo ordinario appartenente alla serie in parola, da emettere nell'anno 2002, dedicato al Teatro della Concordia, in Monte Castello di Vibio (Perugia);

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 11 giugno 2001, n. 133) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2002, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato al Teatro della Concordia, in Monte Castello di Vibio (Perugia), nel valore di € 0,41.

Il francobollo è stampato in calcografia e offset su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48×40; formato stampa: mm 44×36; dentellatura: 14; colori: tre offset e uno calco; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 10,25».

La vignetta raffigura l'interno del Teatro della Concordia, in Monte Castello di Vibio.

Completano il francobollo le leggende «TEATRO DELLA CONCORDIA» e «MONTE CASTELLO DI VIBIO - PERUGIA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41».

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2002

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il capo della direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

02A12688

DECRETO 20 settembre 2002.

Determinazione e caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del «Raduno delle vele d'epoca» di Imperia, nel valore di € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 67/97/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 28 febbraio 2002) con il quale è stata autorizzata l'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2002;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 11 giugno 2001, n. 133) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2002, un francobollo celebrativo del «Raduno delle vele d'epoca» di Imperia, nel valore di € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 38×26; dentellatura: 14×13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 20,50».

La vignetta raffigura in primo piano un'imbarcazione d'epoca a vela, sulla sinistra Oneglia e sullo sfondo Porto Maurizio, dalla cui unione è stata costituita la città di Imperia, dove si svolge il biennale Raduno delle vele d'epoca.

Completano il francobollo la leggenda «VELE D'EPOCA IMPERIA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2002

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il capo della direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

02A12689

DECRETO 11 luglio 2002.

Disposizioni per il riconoscimento e il controllo delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli previste dal regolamento CE 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, e le successive modifiche, relativo all'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione del 3 marzo 1997, che fissa le modalità di applicazione del regolamento CE n. 2200/96 del Consiglio, riguardo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (CE) n. 478/97 della Commissione del 14 marzo 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo al prericonoscimento di gruppi di produttori;

Visto il regolamento (CE) n. 609/2001 della Commissione del 28 marzo 2001, che abroga il regolamento CE n. 411/97, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 2200/96 del Consiglio, riguardo ai programmi operativi, ai fondi di esercizio e all'aiuto finanziario comunitario;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare, l'art. 40 relativo alle organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, art. 16, di modifica dei commi 7 ed 8 dell'art. 40 della legge 24 aprile 1999, n. 128;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale, e in particolare, l'art. 2;

Vista la legge 20 ottobre 1978, n. 674, recante norme sull'associazionismo dei produttori agricoli;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, concernente orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Considerato che è necessario stabilire i criteri per la determinazione del valore della produzione commercializzata da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento e del calcolo del valore del fondo di esercizio, nei casi in cui il fatturato delle organizzazioni di produttori derivi dalla vendita di prodotto trasformato;

Considerato che le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli sono regolamentate con normativa comunitaria e nazionale, distinta da quella destinata alle organizzazioni di produttori degli altri settori produttivi;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome espressa in data 31 gennaio 2002;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Con il presente decreto, sono definite, ai sensi dell'art. 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, le procedure di accertamento preliminari al riconoscimento e di verifica del mantenimento dei requisiti nonché del loro funzionamento in conformità con il regolamento (CE) n. 2200/96, svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano sulle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, di seguito denominate (OP), sulle loro associazioni, di seguito denominate (AOP) e sui gruppi di produttori prericonosciuti, di seguito denominate (GP), fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, art. 26, comma 5.

2. Le attività di controllo, di cui al comma 1, svolte dalle regioni e province autonome riguardano in particolare:

a) accertamento dei requisiti necessari per riconoscimento delle OP, delle loro associazioni e dei GP;

b) funzionamento delle predette forme associative;

c) valutazione della gestione del fondo di esercizio;

d) attuazione dei programmi operativi, dei piani di riconoscimento e l'utilizzo dei relativi contributi pubblici.

Art. 2.

Forma societaria

1. Le organizzazioni di produttori, costituite in forma di società di capitali, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 228/2001, adottano regolamenti interni, facenti parte integrante degli statuti, atti a garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11, paragrafo 1, lettera *d)*, punto 3, del regolamento (CE) n. 2200/96.

Art. 3.

Procedure per la verifica dei requisiti per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori

1. La richiesta di riconoscimento, ai fini del presente decreto, è presentata da ciascuna organizzazione di produttori, a firma del proprio legale rappresentante, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio l'OP realizza la produzione allo stato fresco che concorre a formare il maggior valore di produzione commercializzabile, così come definita dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 412/97, di seguito denominata «Regione capofila». Alla richiesta di riconoscimento è allegata la documentazione comprovante la presenza dei requisiti richiesti dal citato regolamento comunitario n. 2200/96 e delle condizioni minime per il riconoscimento stabilite dall'art. 40, commi 2, 7 ed 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni. Nell'allegato al presente decreto sono indicate le regioni dove, ai sensi della legge 27 marzo 2001, n. 122, art. 2, comma 2, si applicano i requisiti minimi previsti dal regolamento (CE) n. 412/97.

2. Le regioni e province autonome verificano la presenza dei requisiti, di cui al comma 1, sulla base della documentazione presentata, attraverso un apposito programma informatico messo a disposizione dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dal SIAN, nonché attraverso accertamenti in loco. In particolare detti accertamenti riguardano:

a) il valore della produzione commercializzabile, di cui al comma 1, da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento. Nel caso di prodotti trasformati, tale valore è pari al 90% del fatturato per i prodotti surgelati, all'85% del fatturato per i trasformati derivati da frutta e agrumi e all'80% del fatturato per i trasformati derivati dal pomodoro ed altri ortaggi;

b) il rispetto delle condizioni previste dall'art. 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96;

c) la rispondenza delle superfici e delle relative produzioni dichiarate dalle OP, mediante accertamenti in loco che interessano un campione variabile, a seconda delle dimensioni dell'OP, non inferiore al 5% della superficie dichiarata, fino a 1.000 ettari, ed all'1% in caso di superfici eccedenti tale limite;

d) i risultati dei controlli svolti sul campione, di cui alla lettera *c)*, vengono estesi, per proiezione, alla totalità dei produttori aderenti all'OP richiedente il riconoscimento ed alle relative superfici e produzioni dichiarate, al fine di stabilire il rispetto dei requisiti prescritti.

3. Le regioni e le province autonome svolgono le attività, di cui al comma 2, in tempo utile per poter assumere la decisione in merito al riconoscimento entro tre mesi dalla richiesta, ai sensi dell'art. 12 del regolamento (CE) n. 2200/96. Qualora ricorrano obiettive condizioni di difficoltà operativa per l'effettuazione degli accertamenti, ovvero ricorrano le condizioni di cui al comma 4, fermo restando il termine per il riconoscimento, gli accertamenti medesimi possono essere conclusi entro il sesto mese successivo alla data del riconoscimento, in tal caso l'OP beneficia di eventuali aiuti ad avvenuta conclusione degli accertamenti. Gli accertamenti a campione riguardano i dati anagrafici e catastali dichiarati e le superfici.

4. Qualora l'OP abbia soci in più regioni o province autonome, i relativi accertamenti saranno effettuati dalle regioni competenti su richiesta della regione capofila secondo il campione di cui al comma 2, lettera *c)*, nel caso in cui la regione non corrisponda alla richiesta di accertamento entro il termine di trenta giorni, o qualora comunichi l'impossibilità ad assolvere alla richiesta entro tale termine, la regione capofila, sentita la regione competente, individua le procedure necessarie al soddisfacimento dell'istruttoria stessa, prevedendo, se del caso, di effettuare gli accertamenti con proprio personale.

5. Le regioni e le province autonome comunicano il riconoscimento delle OP al Ministero entro trenta giorni dalla data del riconoscimento stesso.

Art. 4.

Riconoscimento delle AOP

1. Per quanto attiene alle AOP, in attuazione dell'art. 40, comma 3, della legge n. 128/1998, la richiesta di riconoscimento, ai sensi del presente decreto è presentata alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio l'AOP realizza la produzione allo stato fresco

che concorre a formare il maggior valore di produzione commercializzabile, così come definita dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 412/97.

2. Le AOP, la cui forma societaria è stabilita ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 228/2001, costituite da almeno due organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'art. 11 del regolamento (CE) n. 2200/96, possono associare anche gruppi di produttori prericonosciuti ai sensi dell'art. 14 del medesimo regolamento, a tal fine il riconoscimento e il prericonoscimento delle OP aderenti nonché la loro funzionalità sono attestate dalla regione o provincia autonoma competente.

Art. 5.

Procedure per la verifica dei requisiti per il prericonoscimento dei gruppi di produttori

1. Le regioni e le province autonome, all'atto della ricezione della domanda da parte dei gruppi di produttori, che intendono ottenere il prericonoscimento ai sensi dall'art. 14 del regolamento (CE) n. 2200/96, accertano il possesso dei requisiti richiesti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale, ivi compresi i parametri minimi, pari al 50% di quelli indicati per il riconoscimento delle OP, unitamente alla conformità del piano di riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 478/97.

2. Per gli accertamenti relativi al prericonoscimento dei GP, si applicano le procedure di cui all'art. 3.

3. Le regioni e le province autonome informano, entro trenta giorni, il Ministero delle politiche agricole e forestali dell'avvenuto prericonoscimento dei GP.

Art. 6.

Verifica del funzionamento delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori

1. Ai fini del presente decreto, le regioni e le province autonome verificano il funzionamento delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni mediante verifiche ispettive in loco, da effettuarsi almeno ogni due anni, nonché attraverso l'esame di documentazione amministrativa e contabile, in particolare relativa a:

a) bilanci preventivi;

b) bilanci consuntivi redatti conformemente al decreto legislativo n. 137/1991;

c) catastini;

d) principali deliberazioni degli organi sociali;

e) resoconti sull'attività svolta.

Tale documentazione è fornita dalle OP e dalle AOP, anche su base informatica, secondo i criteri temporali stabiliti dalle regioni e dalle province autonome competenti.

2. Le OP, oltre alla documentazione di cui al comma 1, mettono a disposizione delle autorità nazionali competenti i documenti relativi alla produzione prevista, conferita e acquistata, distinta per tipologia e quantità, e alla produzione commercializzata, distinta per tipologia, quantità, valore e destinazione, comunicando alle regioni e alle province autonome competenti, con cadenza almeno annuale, tramite il sistema informativo di cui all'art. 3, le variazioni intervenute nella compagine sociale e nelle superfici produttive.

3. Le verifiche sulla documentazione di cui ai commi 1 e 2, hanno in particolare lo scopo di accertare:

a) permanenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento;

b) esatta osservanza delle norme comunitarie, nazionali e regionali che regolano l'attività delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli;

c) utilizzo dei finanziamenti pubblici, di cui al regolamento (CE) n. 2200/96;

d) validità dell'azione svolta ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

e) regolare tenuta della documentazione relativa alla produzione conferita e a quella commercializzata.

4. Nell'ambito della verifica, di cui alla lettera *a)* del comma 3, il valore della produzione da prendere in considerazione è quello ottenuto dalla vendita diretta dei prodotti conferiti dai propri soci, desunta dalla fatturazione della OP.

5. Gli accertamenti in loco sulla consistenza delle superfici, finalizzati, in particolare, alla verifica del valore della produzione conferita, interessano un campione non inferiore all'1% del valore della produzione. La percentuale dei produttori interessati ai controlli è stabilita dalle regioni e dalle province autonome, tenuto conto delle situazioni locali.

6. Gli accertamenti relativi all'anagrafe dei produttori, ai riferimenti catastali dei terreni ed alle eventuali adesioni di produttori a due o più OP, sono seguiti attraverso il programma informatico di cui all'art. 3.

7. Le verifiche in loco, su aziende o strutture situate in regioni diverse da quella dove ha sede l'OP, sono svolte dalle regioni competenti per territorio, su richiesta della regione capofila, secondo la procedura di cui all'art. 3, comma 7.

8. Le regioni e le province autonome verificano il corretto utilizzo dei finanziamenti pubblici da parte delle OP, anche ai fini di una eventuale revoca del riconoscimento, comunicando l'esito dei controlli e gli eventuali provvedimenti adottati al Ministero.

9. Le AOP sono soggette alle verifiche, di cui ai commi 1, 2 e 3, controllo in relazione all'attività svolta in applicazione dell'art. 40, comma 3, della legge 24 aprile 1998, n. 128. Esse possono elaborare, coordinare e gestire direttamente programmi comuni di commercializzazione, provvedendo anche alla fatturazione del prodotto.

Art. 7.

1. Fermo restando il parametro di cui all'art. 11, paragrafo 1, lettera *c)*, punto 3, del regolamento (CE) n. 2200/96, le regioni e le province autonome possono autorizzare le OP a consentire, nell'ambito della commercializzazione diretta di cui al punto 4 dell'art. 6, la fatturazione ai propri soci quando ricorre una documentata azione di concentrazione dell'offerta e di politica unitaria di vendita, purché sia rispettata la fatturazione del parametro minimo di commercializzazione necessario per il riconoscimento.

2. In caso di fatturazione delegata, di cui al comma 1, sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) gli associati alle OP sono organizzati in forme societarie che già esercitano un'efficace concentrazione di prodotto e di valorizzazione dell'offerta;

b) è costituito un ufficio commerciale presso la struttura principale della OP;

c) qualora l'attività di commercializzazione viene svolta presso le sedi degli associati, il personale eventualmente non dipendente dall'OP, per agire in nome e per conto della OP medesima, è da questa appositamente delegato;

d) ogni operazione di vendita è acquisita agli atti dell'ufficio commerciale dell'organizzazione dei produttori;

e) le transazioni risultano da ogni singola conferma di vendita;

f) le fatture di vendita sono registrate ed il loro importo iscritto nel volume di affari del bilancio ufficiale delle OP, tra i conti d'ordine;

g) la contrattazione e le condizioni di vendita sono definite dall'ufficio commerciale delle organizzazioni dei produttori.

3. Le fasi della programmazione della produzione e delle vendite sono di esclusiva competenza delle organizzazioni dei produttori che in caso promuovano la costituzione di società di commercializzazione e trasformazione, ne sono soci di maggioranza.

Art. 8.

Verifiche relative all'istituzione del fondo di esercizio previsto dall'art. 15 del regolamento n. 2200/96 ed alla realizzazione dei programmi operativi e dei piani di prericonoscimento

1. Le regioni e le province autonome cui sono presentati i programmi operativi delle OP ed i piani di riconoscimento, al fine di garantire il rispetto delle condizioni fissate per la concessione dei relativi aiuti, effettuano i controlli in coerenza con quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 2200/96, dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 478/97 e dall'art. 14 del regolamento CE n. 609/01.

2. Le AOP, conformemente a quanto previsto dall'art. 40, comma 3, lettera *a)*, della legge n. 128/1998 e dall'art. 2, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 609/01, possono elaborare, presentare e attuare i programmi operativi, per conto delle OP aderenti, ovvero presentare programmi operativi parziali per coordinare ed attuare azioni comuni o collettive, tra cui i ritiri dal mercato, dei programmi operativi presentati singolarmente dalle OP aderenti; la delega delle OP alla AOP di appartenenza, di parte del programma operativo, è presentata o contestualmente al piano operativo stesso o in occasione delle eventuali modifiche annuali riferite all'annualità successiva, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 609/01. Per le AOP delegate ad attuare, in tutto o in parte, il programma operativo, valgono le stesse regole stabilite per le OP in merito alla tenuta del conto corrente dedicato. Per la loro attività nella gestione dei programmi operativi e dei ritiri dal mercato, le AOP sono soggette ai controlli ed alle sanzioni previste per le OP.

3. La rendicontazione delle spese relative ai programmi operativi è accompagnata da una dichiarazione di responsabilità, rilasciata dal legale rappresentante dell'OP o dell'AOP.

4. Nel corso dell'esecuzione del programma operativo o del piano d'azione, le regioni e le province autonome competenti dispongono i necessari accertamenti in loco per la verifica della rispondenza tra le azioni realizzate ed il programma approvato.

5. Entro il 30 aprile di ogni anno le regioni e le province autonome comunicano al Ministero l'andamento e gli esiti delle verifiche effettuate, anche al fine di accertare, a livello nazionale, il rispetto del quantitativo minimo di controlli imposto dal regolamento comunitario.

6. Gli accertamenti sulla corretta istituzione e utilizzazione del fondo di esercizio verificano che il fondo medesimo sia alimentato con contributi dei soci delle OP, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 609/01, art. 3, punto 2, versati direttamente o trattenuti sulla liquidazione del prodotto nel corso dell'anno di riferimento.

7. Gli accertamenti sull'esecuzione dei piani di riconoscimento verificano il rispetto del programma di progressivo adeguamento ai parametri necessari al riconoscimento di cui all'art. 11 del regolamento (CE) n. 2200/96; qualora i risultati di un gruppo di produttori al termine della prima, seconda, terza e quarta annualità di riferimento evidenzino uno scostamento rispettivamente del 30%, 20%, 10% e 10% inferiore agli obiettivi, stabiliti in termini di soci e valore della produzione commercializzata, le regioni e le province autonome, fatte salve le cause di forza maggiore o condizioni eccezionali, procedono alla revoca del prericonoscimento.

9. Le regioni e le province autonome competenti, qualora rilevino, in sede di controllo, l'esistenza di somme indebitamente percepite, ne danno comunicazione all'organismo pagatore per il relativo recupero.

Art. 9.

Disposizioni generali

1. Al fine di espletare le proprie funzioni di autorità responsabile dei controlli, il Ministero può effettuare, previo accordo con le regioni e le province autonome interessate e in collaborazione con le medesime gli accertamenti ritenuti necessari per la verifica della corretta applicazione della normativa comunitaria e nazionale e delle modalità di controllo.

2. Per l'espletamento dei controlli richiamati nel presente provvedimento, le regioni e le province autonome si attengono a specifiche procedure nazionali e regionali.

3. I riconoscimenti effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 prima dell'entrata in vigore del presente decreto restano validi; per le OP con *iter* di riconoscimento in corso all'entrata in vigore del presente decreto, il riconoscimento è portato a termine dalla regione che ne ha iniziato la procedura.

4. Salvo il verificarsi di eventi eccezionali, in caso di OP con soci in più regioni o province, la realizzazione, per due anni consecutivi, della produzione che allo stato fresco concorre a formare il maggior valore di produzione commercializzata in una regione diversa dalla capofila che ha operato il riconoscimento, comporta il passaggio delle specifiche competenze, senza conseguenza sul riconoscimento dell'OP; la regione che subentra in tali competenze, accertata la regolarità delle procedure, iscrive l'OP nel proprio elenco regionale.

5. I dati acquisiti con il programma informatico di cui all'art. 3, comma 2, sono gli unici validi per tutte le attività dell'OP connesse all'organizzazione comune di mercato del settore dei prodotti ortofrutticoli.

6. Le revoche relative ai riconoscimenti di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72 restano di competenza del Ministero.

7. Il Ministero provvede all'istituzione di un elenco nazionale delle OP, della AOP e dei GP.

Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 11 luglio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO

Regioni e province autonome ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 16, comma 1, lettera b) *della legge del 5 febbraio 1999, n. 25, per le quali, ai fini del riconoscimento delle organizzazioni di produttori previste dal regolamento CE n. 2200/96, si applicano i parametri indicati negli allegati 1 e 2 al regolamento CE n. 412/97.*

☐ Piemonte;
☐ Lombardia;
☐ Friuli-Venezia Giulia;
☐ Veneto;
☐ Liguria;
☐ Toscana;
☐ Marche;
☐ Umbria;
☐ Lazio;
☐ Abruzzo;
☐ Molise;
☐ Campania;
☐ Puglia;
☐ Basilicata;
☐ Calabria;
☐ Sicilia;
☐ Sardegna.

02A12733

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 23 ottobre 2002.

Designazione dell'autorità pubblica «AQA - Agenzia per la garanzia della qualità in agricoltura» ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita «Mozzarella» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Visto il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari e in particolare l'art. 14 concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 2527/92 della Commissione del 25 novembre 1998 con il quale è stata iscritta nell'Albo delle attestazioni di specificità di cui all'art. 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2082/92 la denominazione «Mozzarella»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999 che individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la nota del 27 giugno 2002, n. 4778/2002/c41 del Servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola della provincia autonoma di Trento mediante la quale è stata segnalata per l'effettuazione dei controlli sulla S.T.G. «Mozzarella» nell'ambito territoriale di competenza, l'Autorità pubblica «AQA - Agenzia per la garanzia della qualità in agricoltura»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati e le designazioni delle Autorità pubbliche di cui all'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la attestazione di specificità protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Visto il decreto 28 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 luglio 2001 relativo alla «Approvazione del piano di controllo e del prospetto tariffario relativi alla S.T.G. "Mozzarella"», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92;

Considerato che, in data 9 settembre 2002, «AQA - Agenzia per la garanzia della qualità in agricoltura» ha trasmesso, secondo le previsioni dell'art. 2 del sopracitato decreto ministeriale 28 giugno 2001 un piano di controllo ed un piano tariffario conformi agli allegati 1 e 2 del suddetto decreto che individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di designazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Autorità pubblica «AQA - Agenzia per la garanzia della qualità in agricoltura», con sede in via E. Mach n. 1 - 38010 S. Michele a/Adige, è designata, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari per il prodotto S.T.G. «Mozzarella» registrato in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 2527/92 della Commissione del 25 novembre 1998.

2. L'ambito di efficacia della designazione di cui al comma precedente è limitato al territorio della provincia autonoma di Trento.

Art. 2.

1. La designazione di cui all'art. 1 non pregiudica la facoltà da parte di soggetti richiedenti l'utilizzo della attestazione di specificità «Mozzarella» in siti produttivi ubicati nel territorio della provincia autonoma di Trento, di richiedere l'assoggettamento al controllo di organismi privati iscritti nell'elenco di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 che abbiano ottenuto l'autorizzazione ministeriale al controllo della attestazione di specificità «Mozzarella».

Art. 3.

1. La designazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'Autorità pubblica «AQA - Agenzia per la garanzia della qualità in agricoltura» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora non risulti più in possesso dei requisiti indicati, con decreto dell'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni.

Art. 4.

1. L'Autorità pubblica «AQA - Agenzia per la garanzia della qualità in agricoltura», non può modificare le procedure di controllo ed il piano tariffario così come presentati ed esaminati, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata.

Art. 5.

1. L'Autorità pubblica «AQA - Agenzia per la garanzia della qualità in agricoltura» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la S.T.G. «Mozzarella» venga apposta la dicitura «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92».

Art. 6.

1. La designazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 3 ed è rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validità della stessa, l'Autorità pubblica «AQA - Agenzia per la garanzia della qualità in agricoltura» è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 7.

1. L'Autorità pubblica «AQA - Agenzia per la garanzia della qualità in agricoltura» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della S.T.G. «Mozzarella» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 8.

1. L'Autorità pubblica «AQA - Agenzia per la garanzia della qualità in agricoltura» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione ovvero, nei casi di urgenza, a ratifica da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della S.T.G. «Mozzarella» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 7, sono simultaneamente resi noti anche alla provincia autonoma di Trento.

Roma, 23 ottobre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A12732

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

DECRETO 3 ottobre 2002.

Regolamento recante norme per il reclutamento del personale dell'Istituto superiore di sanità e sulle modalità di conferimento degli incarichi e delle borse di studio.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, ed in particolare l'art. 13;

Vista la deliberazione n. 5/*b*, adottata dal consiglio di amministrazione in data 3 luglio 2002, relativa all'adozione del regolamento recante norme per il reclutamento del personale dell'Istituto superiore di sanità e sulle modalità di conferimento degli incarichi e delle borse di studio;

Visto il parere favorevole della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento funzione pubblica, reso in data 19 luglio 2002;

Considerato che è decorso il termine di sessanta giorni dalla ricezione del regolamento senza che il Ministro della salute abbia formulato osservazioni in merito;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, il suddetto regolamento deve intendersi approvato;

EMANA

l'unito regolamento sulle modalità di reclutamento del personale dell'Istituto superiore di sanità e sulle modalità di conferimento degli incarichi e delle borse di studio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2002

Il presidente: GARACI

ALLEGATO

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ E SULLE MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE BORSE DI STUDIO.

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di reclutamento del personale dell'Istituto superiore di sanità, in conformità ai principi generali stabiliti dagli articoli 35 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, nonché alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70.

2. L'assunzione del personale di ruolo dell'Istituto superiore di sanità, con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, avviene:

a) tramite concorso pubblico, per titoli ed esami;

b) tramite concorso pubblico, per titoli;

c) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi della legislazione vigente, per i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.

3. Il personale dell'Istituto superiore di sanità è assunto, inoltre, nei casi e nei limiti percentuali previsti dalla normativa, con contratto individuale di lavoro a tempo determinato, mediante procedure selettive pubbliche, volte all'accertamento della professionalità richiesta.

4. Per lo svolgimento di programmi di ricerca ovvero per attività di supporto tecnico nell'ambito dei predetti programmi e per la gestione di infrastrutture tecniche complesse, è possibile procedere direttamente all'assunzione, con contratto a tempo determinato, della durata massima di cinque anni, di personale tecnico-scientifico, di elevato livello di competenza ed esperienza, ovvero altamente specializzato, anche di cittadinanza straniera.

5. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene nel rispetto delle disposizioni dell'art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324.

6. Il presente regolamento disciplina altresì, in attuazione dell'art. 13, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, le modalità di conferimento degli incarichi temporanei di collaborazione per l'attuazione dei programmi di ricerca, di progetti, accordi e convenzioni, nonché le modalità di conferimento degli incarichi ad esperti di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70.

7. Il presente regolamento disciplina, infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 70/2001, le modalità di conferimento delle borse di studio.

Art. 2.

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applica la normativa generale vigente in materia di assunzioni nel pubblico impiego ed in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per quanto attiene alle assunzioni obbligatorie da parte dell'Istituto superiore di sanità dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, trovano applicazione il secondo comma dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333.

Capo II

CONCORSI PUBBLICI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

TITOLO I

NORME COMUNI ALLE DIVERSE PROCEDURE CONCORSUALI

Art. 3.

Programmazione delle assunzioni

1. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, i concorsi pubblici sono programmati sulla base del piano triennale e dei relativi aggiornamenti annuali.

2. I concorsi sono indetti con cadenza annuale. I relativi bandi sono emanati entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. Per casi di particolare e comprovata urgenza, il consiglio di amministrazione può autorizzare l'indizione di singoli concorsi anche senza l'osservanza del termine fissato dal precedente comma.

Art. 4.

Bandi di concorso

1. I bandi dei concorsi sono definiti sulla base di schemi-tipo, articolati per i diversi profili e livelli del personale.

2. Il bando specifica il numero dei posti a concorso, il profilo professionale, il livello, l'area scientifica-disciplinare o l'area tecnologica ovvero la struttura tecnico-amministrativa interessata ed indica, nel rispetto dei principi generali previsti dalla normativa e di quelli fissati dal presente regolamento, i requisiti di ammissione, i titoli valutabili, le prove da sostenere, i punteggi minimi per il superamento di ciascuna prova, con l'individuazione della tipologia delle competenze scientifiche e tecnologiche o tecnico-amministrative richieste, il livello richiesto di conoscenza di una lingua straniera, il grado di capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

3. Il bando indica altresì il termine e le modalità di presentazione delle domande; l'avviso relativo alla determinazione del diario delle prove, la sede delle prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche, i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio, nonché i termini e le modalità della loro presentazione, le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie. Il bando di concorso deve infine garantire, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.

4. Per il personale dei livelli dal IV al IX, con esclusione del profilo di CTER, le materie d'esame sono individuate, nel rispetto della normativa vigente e dei principi del presente regolamento, dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, in sede di elaborazione dei piani di assunzioni del personale medesimo.

5. Per il personale appartenente ai profili di ricercatore, tecnologo e CTER, le materie d'esame sono individuate, nel rispetto della normativa vigente e dei principi del presente regolamento, dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, in sede di determinazione delle aree scientifico-disciplinari e delle aree tecnologiche.

6. I bandi di concorso sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Titoli di merito

1. Il piano triennale di fabbisogno del personale determina, per ciascun profilo professionale, le categorie dei titoli di merito valutabili ed i punteggi massimi complessivamente attribuibili ai titoli.

2. Il piano triennale stabilisce altresì il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria ed il punteggio massimo attribuibile singolarmente ad ogni titolo, secondo criteri che garantiscano uniformità di valutazione per concorsi relativi a medesimi profili professionali.

3. L'indicazione dei predetti punteggi massimi deve essere riportata nel bando.

4. Nei concorsi, per titoli ed esami, la valutazione dei titoli, previa determinazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

5. Nei casi di cui al comma precedente, il risultato della valutazione dei titoli viene comunicato agli interessati prima dello svolgimento della prova orale.

Art. 6.

Svolgimento dei concorsi

1. I concorsi sono svolti presso la sede dell'Istituto o presso altra idonea struttura.

2. Per ogni concorso è nominato un responsabile del procedimento, esterno alla commissione, nominato dal direttore generale, con il compito di garantire e accertare la regolarità formale e il rispetto del termine del procedimento stesso.

3. Le procedure concorsuali devono concludersi entro il termine di sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte ovvero, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione della commissione.

4. Per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera, nonché per l'accertamento della capacità di utilizzazione delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche possono essere nominati, quali membri aggiunti della commissione, professori od esperti delle corrispondenti discipline linguistiche o informatiche.

Art. 7.

Assunzione dei vincitori

1. L'assunzione avviene mediante stipula del contratto individuale di lavoro tra coloro che sono risultati vincitori del relativo concorso ed il direttore generale.

2. Il rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dai contratti individuali e collettivi di lavoro.

TITOLO II

CONCORSI PER AREE SCIENTIFICO-DISCIPLINARI E PER AREE TECNOLOGICHE

Art. 8.

Norme generali

1. Il personale appartenente ai diversi livelli del profilo di ricercatore viene assunto attraverso concorsi pubblici distinti per aree scientifico-disciplinari.

2. Le diverse aree scientifico-disciplinari di cui al comma 1 sono determinate, su proposta del presidente, con deliberazione del consiglio di amministrazione. Per ciascuna area sono individuate le aree scientifico-disciplinari affini e le materie d'esame. Le aree sono sottoposte a revisione periodica.

3. Il personale appartenente ai diversi livelli del profilo di tecnologo viene assunto attraverso concorsi pubblici distinti per aree tecnologiche.

4. Le diverse aree tecnologiche sono determinate, su proposta del Presidente, con deliberazione del consiglio di amministrazione. Per ciascuna area sono individuate le aree tecnologiche affini e le materie d'esame. Le aree sono sottoposte a revisione periodica.

Art. 9.

Commissioni per dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori

1. Le commissioni per l'assunzione del personale appartenente ai diversi livelli del profilo di ricercatore sono nominate con decreto del Presidente.

2. Dette commissioni sono composte da tre membri:

a) un professore universitario ordinario ovvero un dirigente di ricerca di altro ente pubblico, con funzioni di presidente;

b) due componenti, di cui almeno uno interno, scelti tra i professori universitari ordinari o associati ovvero tra i dirigenti di ricerca, i primi ricercatori e i ricercatori dell'Istituto o di enti pubblici, in relazione al livello del profilo messo a concorso ovvero tra gli esperti stranieri di pari livello.

3. Il segretario delle commissioni è scelto tra i funzionari di amministrazione dell'Istituto.

4. Le persone prescelte quali componenti di una commissione di concorso non possono, di norma, essere nominate membri di un'altra commissione prima che sia decorso un anno dalla nomina delle commissioni di cui hanno fatto parte.

Art. 10.

Commissioni per dirigenti tecnologi, primi tecnologi e tecnologi

1. Le commissioni per l'assunzione del personale appartenente ai diversi livelli del profilo di tecnologo sono nominate con decreto del presidente.

2. Dette commissioni sono composte da tre membri:

a) un professore universitario ordinario ovvero un dirigente tecnologo di altro ente pubblico, con funzioni di Presidente;

b) due componenti, di cui almeno uno interno, scelti tra i professori universitari ordinari o associati ovvero tra i dirigenti di ricerca e i dirigenti tecnologi, tra i primi ricercatori e i primi tecnologi, i ricercatori e i tecnologi, in relazione al livello del profilo messo a concorso, dell'istituto o di enti pubblici, ovvero tra gli esperti stranieri di pari livello.

3. Il segretario delle commissioni è scelto tra i funzionari di amministrazione dell'Istituto.

4. Le persone prescelte quali componenti di una commissione di concorso non possono, di norma, essere nominate membri di un'altra commissione prima che sia decorso un anno dalla nomina delle commissioni di cui hanno fatto parte.

Art. 11.

Concorso a dirigente di ricerca

1. L'accesso al profilo di dirigente di ricerca avviene mediante concorso pubblico nazionale per titoli.

2. Il bando di concorso indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

3. La commissione forma la graduatoria sulla base dei *curricula* e dei titoli scientifici presentati dai candidati.

4. Ai fini dell'inclusione nella graduatoria di merito, il candidato deve riportare nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a punti 21/30 o altro punteggio equivalente; l'indicazione del punteggio minimo necessario per l'inclusione nella graduatoria di merito deve essere riportata nel bando di concorso.

Art. 12.

Concorso a primo ricercatore

1. L'accesso al profilo di primo ricercatore avviene mediante concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame.

2. Ai fini dell'ammissione al concorso sono richiesti i requisiti previsti dalle vigenti norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.

3. Il bando di concorso indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

4. L'esame consiste in una prova orale.

5. La prova orale consiste in un colloquio tendente ad accertare le capacità professionali del candidato, in relazione alle attività proprie dello specifico profilo professionale cui il concorso si riferisce, tenuto anche conto dei titoli culturali, di servizio e professionali presentati. In particolare, avuto riguardo all'area scientifico-disciplinare per la quale è indetto il concorso, il colloquio verte sugli argomenti espressamente indicati nel bando ed ha per oggetto i compiti propri del profilo professionale a concorso; il colloquio deve altresì accertare il grado di conoscenza della lingua straniera parlata e scritta e della relativa terminologia scientifica, nonché la capacità di utilizzazione delle apparecchiature scientifiche inerenti l'area scientifico-disciplinare e delle applicazioni informatiche più diffuse.

6. Ai fini del superamento del colloquio il candidato deve riportare un punteggio non inferiore a punti 21/30 o altro punteggio equivalente; l'indicazione del punteggio minimo necessario per il superamento della prova deve essere riportata nel bando di concorso.

Art. 13.

Concorso a ricercatore

1. L'accesso al profilo di ricercatore avviene mediante concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami.

2. Ai fini dell'ammissione al concorso sono richiesti i requisiti previsti dalle vigenti norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.

3. Il bando di concorso indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

4. Gli esami consistono in una prova scritta ed in una prova orale.

5. La prova scritta consiste nella redazione di un elaborato su argomenti proposti dalla commissione esaminatrice, relativi alle materie indicate nel bando, concernenti l'area scientifico-disciplinare per la quale viene indetto il concorso.

6. La prova orale consiste in un colloquio; il colloquio verte sugli stessi argomenti indicati nel bando per la prova scritta e tende all'accertamento delle capacità professionali del candidato in relazione alle attività proprie dello specifico profilo professionale cui il concorso si riferisce, tenuto anche conto dei titoli culturali, di servizio e professionali presentati. Il colloquio deve anche accertare il grado di conoscenza della lingua straniera parlata e scritta e della relativa terminologia scientifica, nonché la capacità di utilizzazione delle apparecchiature scientifiche inerenti l'area scientifico-disciplinare e delle applicazioni informatiche più diffuse.

7. Ai fini del superamento di ciascuna prova il candidato deve riportare un punteggio non inferiore a punti 21/30 o altro punteggio equivalente. L'indicazione dei punteggi minimi per il superamento di ciascuna prova deve essere riportato nel bando.

Art. 14.

Concorso a dirigente tecnologo

1. L'accesso al profilo di dirigente tecnologo avviene mediante concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame.

2. Ai fini dell'ammissione al concorso sono richiesti i requisiti previsti dalle vigenti norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.

3. Il bando di concorso indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

4. L'esame consiste in una prova orale.

5. La prova orale consiste in un colloquio tendente all'accertamento delle capacità professionali del candidato, in relazione alle attività proprie dello specifico profilo professionale cui il concorso si riferisce, tenuto anche conto dei titoli culturali, di servizio e professionali presentati. In particolare, avuto riguardo all'area tecnologica per la quale è indetto il concorso, il colloquio verte sugli argomenti espressamente indicati nel bando e deve altresì avere ad oggetto i compiti, ivi compresi quelli organizzativi, inerenti le finzioni da conferire.

6. Il colloquio deve inoltre accertare il grado di conoscenza della lingua straniera parlata e scritta, nonché la capacità di utilizzare le apparecchiature scientifiche inerenti l'area tecnologica e le applicazioni informatiche più diffuse.

7. Ai fini del superamento del colloquio il candidato deve riportare un punteggio non inferiore a punti 21/30 o altro punteggio equivalente; l'indicazione del punteggio minimo necessario per il superamento del colloquio deve essere riportata nel bando di concorso.

Art. 15.

Concorso a primo tecnologo

1. L'accesso al profilo di primo tecnologo avviene mediante concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame.

2. Ai fini dell'ammissione al concorso sono richiesti i requisiti previsti dalle vigenti norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.

3. Il bando di concorso indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

4. L'esame consiste in una prova orale.

5. La prova orale consiste in un colloquio tendente all'accertamento delle capacità professionali del candidato, in relazione alle attività proprie dello specifico profilo professionale cui il concorso si riferisce, tenuto anche conto dei titoli culturali, professionali e di servizio presentati. In particolare, avuto riguardo all'area tecnologica per la quale è indetto il concorso, il colloquio verte sugli argomenti espressamente indicati nel bando e deve altresì avere ad oggetto i compiti propri del profilo professionale.

6. Il colloquio deve anche accertare il grado di conoscenza della lingua straniera parlata e scritta, nonché la capacità di utilizzo delle apparecchiature scientifiche inerenti l'area tecnologica ed applicazioni informatiche più diffuse.

7. Ai fini del superamento del colloquio il candidato deve riportare un punteggio non inferiore a punti 21/30 o altro punteggio equivalente; l'indicazione del punteggio minimo necessario al superamento del colloquio deve risultare dal bando di concorso.

Art. 16.

Concorso a tecnologo

1. L'accesso al profilo di tecnologo avviene mediante concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami.

2. Ai fini dell'ammissione al concorso sono richiesti i requisiti previsti dalle vigenti norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.

3. Il bando di concorso indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

4. Gli esami consistono in una prova scritta ed in una prova orale.

5. La prova scritta consiste nella redazione di una dissertazione su argomenti proposti dalla commissione esaminatrice, relativi alle materie indicate nel bando, concernenti l'area tecnologica per la quale viene indetto il concorso.

6. La prova orale consiste in un colloquio avente per oggetto gli stessi argomenti indicati nel bando per la prova scritta e tendente all'accertamento delle capacità professionali del candidato, in relazione alle attività proprie dello specifico profilo professionale cui il concorso si riferisce, tenuto anche conto dei titoli culturali, professionali e di servizio presentati; il colloquio deve accertare altresì il grado di conoscenza della lingua straniera parlata e scritta, nonché la capacità di utilizzare le apparecchiature scientifiche inerenti l'area tecnologica e le applicazioni informatiche più diffuse.

8. Ai fini del superamento di ciascuna prova il candidato deve riportare un punteggio non inferiore a punti 21/30 o altro punteggio equivalente, l'indicazione del punteggio minimo necessario per il superamento di ciascuna prova deve risultare dal bando.

TITOLO III

CONCORSI PUBBLICI PER IL SETTORE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Art. 17.

Concorsi a collaboratore tecnico

1. L'accesso al profilo di collaboratore tecnico avviene mediante concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami.

2. L'accesso può avvenire al livello iniziale del profilo di CTER, nonché, nei limiti percentuali fissati dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, al livello apicale del medesimo profilo.

3. Le commissioni dei concorsi per CTER sono nominate con decreto del Presidente e sono composte da:

a) un professore universitario, ovvero un dirigente tecnologo o di ricerca di altro ente pubblico, con funzioni di presidente;

b) da due componenti, di cui almeno uno interno, scelti tra i primi tecnologi e i tecnologi o tra i primi ricercatori e i ricercatori dell'Istituto o di enti pubblici, esperti nelle materie d'esame.

4. Il segretario delle commissioni è scelto tra i funzionari di amministrazione dell'Istituto.

5. Le persone prescelte quali componenti di una commissione di concorso non possono, di norma, essere nominate membri di un'altra commissione prima che sia decorso un anno dalla nomina della commissione di cui hanno fatto parte.

Art. 18.

Concorsi a CTER: prove d'esame

1. Ai fini dell'ammissione al concorso sono richiesti, i requisiti previsti dalle vigenti norme dei contratti nazionali di lavoro del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.

2. Il bando di concorso indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

3. Le prove d'esame consistono in una prova scritta, ovvero in una serie di quesiti a risposta sintetica, in una prova pratica con relazione scritta ed in una prova orale.

4. La prova scritta consiste nella redazione di un elaborato sugli argomenti proposti dalla commissione esaminatrice, relativi alle materie indicate dal bando, concernenti l'attività svolta dalle strutture per le quali i posti sono messi a concorso.

5. Il bando di concorso può prevedere, in alternativa alla prova scritta, una serie di quesiti a risposta sintetica, concernenti le materie indicate nel bando.

6. La prova pratica o a contenuto teorico-pratico consiste nell'esecuzione di tecniche e nella illustrazione e applicazione di metodi di lavoro attinenti alle materie indicate nel bando, concernenti l'attività della struttura per la quale i posti sono messi a concorso; delle modalità di esecuzione della prova pratica deve essere redatta dal candidato una sintetica relazione scritta.

7. La prova orale consiste in un colloquio che deve tendere ad accertare il grado di conoscenza delle materie oggetto della prova scritta e della prova pratica, nonché dell'ordinamento e dei compiti istituzionali dell'Istituto superiore di sanità; deve altresì tendere all'accertamento delle capacità professionali del candidato in relazione alle attività proprie dello specifico profilo professionale cui il concorso si riferisce, tenuto anche conto dei titoli culturali, di servizio e professionali presentati; il colloquio deve infine accertare il grado di conoscenza della lingua straniera scritta e parlata e della relativa terminologia scientifica, nonché la capacità di utilizzare le apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse.

8. Ai fini del superamento di ciascuna prova il candidato deve riportare un punteggio non inferiore a punti 21/30 o altro punteggio equivalente.

9. L'indicazione dei punteggi minimi per il superamento delle prove deve risultare dal bando.

Art. 19.

Concorsi per funzionario di amministrazione

1. L'accesso al profilo di funzionario di amministrazione avviene mediante concorso pubblico nazionale per titoli ed esami.

2. L'accesso può avvenire al livello iniziale del profilo di funzionario di amministrazione, nonché, nei limiti percentuali fissati dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, al livello apicale del medesimo profilo.

3. Le commissioni di concorso per funzionari di amministrazione sono nominate con decreto del direttore generale e sono composte da:

a) un magistrato amministrativo e/o contabile o un avvocato dello Stato ovvero un dirigente di prima fascia del ruolo unico delle amministrazioni dello Stato o da un dirigente di prima fascia di altro ente pubblico, con funzioni di Presidente;

b) due componenti, di cui almeno uno interno, scelti tra i dirigenti di seconda fascia dell'Istituto, delle amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.

4. Il segretario è scelto tra i funzionari di amministrazione dell'Istituto.

5. Le persone prescelte quali componenti di una commissione di concorso non possono, di norma, essere nominate membri di un'altra commissione prima che sia decorso un anno dalla nomina della commissione di cui hanno fatto parte.

Art. 20.

Concorsi a funzionario di amministrazione: prove d'esame

1. Ai fini dell'ammissione al concorso sono richiesti i requisiti previsti dalle vigenti norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.

2. Il bando di concorso indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

3. Le prove d'esame consistono in due prove scritte ed in una prova orale.

4. Le prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico, vertono su argomenti di diritto amministrativo, contabilità di Stato e su materie attinenti alla sfera di competenza dell'Istituto Superiore di Sanità.

5. La prova orale consiste in un colloquio che tende ad accertare il grado di conoscenza delle materie oggetto delle prove scritte e delle eventuali altre materie espressamente indicate dal bando di concorso, nonché ad accertare le capacità professionali del candidato in relazione alle attività proprie dello specifico profilo professionale cui il concorso si riferisce, tenuto anche conto dei titoli culturali, di servizio e professionali presentati; il colloquio deve anche accertare il grado di conoscenza della lingua straniera e la capacità di utilizzo delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse.

6. Ai fini del superamento di ciascuna prova il candidato deve riportare un punteggio non inferiore a punti 21/30 o altro punteggio equivalente.

7. L'indicazione dei punteggi minimi necessari per il superamento di ciascuna prova deve essere riportata nel bando di concorso.

Art. 21.

Concorso a collaboratore di amministrazione

1. L'accesso al livello iniziale del profilo di collaboratore di amministrazione avviene mediante concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami.

2. Ai fini dell'ammissione al concorso sono richiesti i requisiti previsti dalle vigenti norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.

3. La commissione esaminatrice, nominata con decreto del direttore generale, è composta da un dirigente di prima fascia del ruolo unico delle amministrazioni dello Stato o di altro ente pubblico, con funzioni di presidente, e da due componenti, di cui almeno uno interno, con profilo non inferiore a funzionario di amministrazione, scelti tra i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità e di enti pubblici, esperti nelle materie oggetto del concorso.

4. Le persone prescelte quali componenti di una commissione di concorso non possono, di norma, essere nominate membri di un'altra commissione prima che sia decorso un anno dalla nomina della commissione di cui hanno fatto parte.

5. Il bando di concorso indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

6. Gli esami consistono in due prove scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico-pratico, ed in una prova orale.

7. La prova scritta consiste nella redazione di un elaborato sulle materie indicate nel bando, attinenti alle attività proprie del profilo professionale a concorso.

8. Il bando di concorso può prevedere, in alternativa alla prova scritta, una serie di quesiti a risposta multipla da risolvere in un tempo predeterminato.

9. La prova pratica o a contenuto teorico-pratico consiste nella esecuzione di metodiche burocratiche o nella illustrazione ed applicazione di sistemi di lavoro attinenti alle attività proprie del profilo professionale a concorso, con riferimento alle materie indicate nel bando.

10. La prova orale consiste in un colloquio avente ad oggetto le stesse materie indicate nel bando per le prove scritte, nonché tendente ad accertare le capacità professionali del candidato in relazione alle attività proprie del profilo professionale cui il concorso si riferisce, tenuto anche conto dei titoli culturali, di servizio e professionali presentati; il colloquio deve altresì accertare la conoscenza di una lingua straniera e la capacità di utilizzo delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse.

11. Ai fini del superamento di ciascuna prova il candidato deve riportare un punteggio non inferiore a punti 21/30 o altro punteggio equivalente.

12. L'indicazione dei punteggi minimi necessari per il superamento di ciascuna prova deve essere riportata nel bando di concorso.

Art. 22.

Commissioni per i concorsi ad operatore tecnico

1. L'accesso al livello iniziale del profilo di operatore tecnico avviene mediante concorso pubblico nazionale per titoli ed esami.

2. La commissione esaminatrice, nominata con decreto del direttore generale, è composta da:

a) un dirigente tecnologo o un primo tecnologo ovvero da un dirigente di ricerca o da un primo ricercatore di altro ente pubblico con funzioni di presidente;

b) due componenti, di cui almeno uno interno, scelti tra i primi tecnologi e i tecnologi o tra i primi ricercatori e i ricercatori dell'Istituto o di ente pubblico.

3. Il segretario della Commissione è scelto tra i funzionari di amministrazione dell'Istituto Superiore della Sanità.

4. Le persone prescelte quali componenti di una commissione di concorso non possono, di norma, essere nominate membri di un'altra commissione prima che sia decorso un anno dalla nomina della commissione di cui hanno fatto parte.

Art. 23.

Operatore tecnico: prove d'esame

1. Ai fini dell'ammissione al concorso sono richiesti i requisiti previsti dalle vigenti norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.

2. Il bando di concorso indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

3. Gli esami consistono in una prova pratica o a contenuto teorico-pratico ed in una prova orale.

4. La prova pratica o a contenuto teorico-pratico consiste nell'esecuzione di metodiche strumentali o nella illustrazione ed applicazione di sistemi di lavoro attinenti alle attività proprie del profilo professionale a concorso, con riferimento alle materie indicate nel bando.

5. La prova orale consiste in un colloquio sulle stesse materie indicate nel bando per la prova pratica; la prova tende altresì all'accertamento delle capacità professionali del candidato in relazione alle attività proprie dello specifico profilo professionale cui il concorso si riferisce; il colloquio tende altresì ad accertare la conoscenza di una lingua straniera e la capacità di utilizzo delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse.

6. Ai fini del superamento di ciascuna prova il candidato deve riportare un punteggio non inferiore a punti 21/30 o altro punteggio equivalente.

7. L'indicazione dei punteggi minimi per il superamento di ciascuna prova deve essere riportata nel bando di concorso.

TITOLO IV

ASSUNZIONI DI PERSONALE APPARTENENTE AI PROFILI PROFESSIONALI PER I QUALI È RICHIESTO IL SOLO REQUISITO DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO

Art. 24.

Assunzione di personale con profilo di operatore di amministrazione

1. L'accesso al profilo di operatore di amministrazione avviene mediante selezione per l'accertamento dell'idoneità, come previsto dalla vigente normativa disciplinante le assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni di personale appartenente ai profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.

2. La commissione incaricata dell'accertamento dell'idoneità è nominata con decreto del direttore generale ed è composta da un dirigente di seconda fascia dell'istituto, con funzioni di presidente, e da due componenti, scelti tra i funzionari di amministrazione, IV livello professionale, dell'Istituto.

3. Il segretario della commissione è scelto tra i funzionari di amministrazione dell'Istituto.

Art. 25.

Assunzione di personale con profilo di ausiliario tecnico

1. L'accesso al profilo di ausiliario tecnico avviene mediante selezione per l'accertamento dell'idoneità, come previsto dalla vigente normativa disciplinante le assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni di personale appartenente ai profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.

2. La commissione incaricata dell'accertamento dell'idoneità, nominata con decreto del direttore generale, è composta da un dipendente dell'Istituto con profilo non inferiore a primo ricercatore, primo tecnologo o dirigente di seconda fascia, con funzioni di presidente, e da altri due dipendenti dell'Istituto, con profilo non inferiore a funzionario di amministrazione o collaboratore tecnico enti di ricerca. Il segretario è scelto tra i funzionari di amministrazione dell'Istituto.

Art. 26.

Assunzione di personale con profilo di ausiliario di amministrazione

1. L'accesso al profilo di ausiliario di amministrazione avviene mediante selezione per l'accertamento dell'idoneità, come previsto dalla vigente normativa disciplinante le assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni di personale appartenente ai profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.

2. La commissione incaricata dell'accertamento dell'idoneità, nominata con decreto del direttore generale, è composta da un dipendente dell'Istituto con profilo non inferiore a dirigente di seconda fascia, con funzioni di presidente, e da altri due dipendenti dell'Istituto, con profilo non inferiore a funzionario di amministrazione. Il segretario è scelto tra i funzionari di amministrazione dell'Istituto.

Capo III

ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Art. 27.

Principi generali

1. L'Istituto superiore di sanità può assumere, nei casi e nei limiti percentuali complessivamente previsti dalle norme legislative, ivi comprese le previsioni di cui all'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dalla contrattazione collettiva, personale con contratto a tempo determinato.

2. I contratti di cui al presente articolo sono stipulati per far fronte alle esigenze di realizzazione dei programmi nazionali e internazionali di ricerca dell'Istituto o di programmi di ricerca affidati all'Istituto medesimo, mediante convenzione, da soggetti esterni, pubblici o privati, ovvero su indicazione di norme di legge o regolamentari.

3. L'Istituto può assumere a tempo determinato:

a) personale che risulti idoneo a seguito di apposite selezioni pubbliche, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 165/2001, finalizzate ad accertare il possesso della professionalità del profilo professionale per il quale si concorre;

b) personale tecnico-scientifico, di elevato livello di competenza, esperienza, ovvero altamente specializzato, anche di cittadinanza straniera, per lo svolgimento di programmi di ricerca ovvero

per attività di supporto tecnico nell'ambito dei programmi di ricerca, per l'intera durata degli stessi programmi, e per la gestione di infrastrutture tecniche complesse.

4. Le selezioni vengono adeguatamente pubblicizzate, mediante pubblicazione per estratto del relativo bando nella *Gazzetta Ufficiale*; le modalità di espletamento devono garantire l'imparzialità dello svolgimento, l'adeguato accesso dall'esterno, l'economicità e la celerità.

5. Il bando di avvio della selezione specifica il profilo, il livello, l'area scientifico-disciplinare o l'area tecnologica ovvero la struttura tecnico-amministrativa di destinazione e definisce i requisiti di ammissione, i titoli valutabili, le prove da sostenere e i relativi punteggi, con l'indicazione della tipologia delle competenze scientifiche e tecnologiche o tecnico-amministrative richieste, nonché il grado di conoscenza della lingua straniera e dell'utilizzo delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse richiesto.

6. Per le assunzioni a tempo determinato sono richiesti i medesimi requisiti valevoli per le assunzioni a tempo indeterminato nel corrispondente profilo.

7. Le modalità di espletamento delle selezioni, ivi comprese le tipologie di prove selettive e le regole sulla composizione delle commissioni esaminatrici, sono stabilite in conformità alla normativa generale ed alla disciplina dettata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ricerca. In mancanza di specifica regolamentazione contrattuale, le modalità di espletamento delle selezioni sono determinate, nel rispetto della normativa generale, dal consiglio di amministrazione, secondo criteri analoghi a quelli seguiti per il reclutamento a tempo indeterminato del corrispondente personale.

8. Le categorie di titoli di merito valutabili in tutte le selezioni pubbliche sono le medesime previste per le assunzioni a tempo indeterminato nel corrispondente profilo.

9. Il bando indica per ciascuna categoria di titoli il punteggio massimo attribuibile alla categoria stessa ed il punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo della categoria, in analogia a quanto in proposito stabilito per i corrispondenti concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato.

10. La valutazione dei titoli è effettuata prima dell'espletamento delle prove selettive.

Capo IV

INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE

Art. 28.

Modalità di conferimento degli incarichi temporanei di collaborazione

1. Per esigenze connesse all'attuazione dei programmi di ricerca relativi a convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, ovvero su indicazione di norme di legge o regolamentari, ed in mancanza di adeguate professionalità interne, è possibile procedere all'affidamento di incarichi temporanei di collaborazione per l'espletamento delle relative attività.

2. I soggetti cui affidare gli incarichi temporanei di collaborazione sono selezionati, per ciascun programma di ricerca, da commissioni di esperti, sulla base della valutazione comparativa dei requisiti di più elevata professionalità posseduti dai candidati.

3. Le procedure amministrative per la selezione dei soggetti ai quali affidare gli incarichi di cui al primo comma sono adottate dall'ufficio amministrativo competente per materia.

4. L'atto di conferimento dell'incarico determina la durata, l'oggetto, il luogo di espletamento dell'incarico di collaborazione, la misura del compenso spettante e le modalità di corresponsione dello stesso.

5. Le prestazioni connesse agli incarichi temporanei di collaborazione sono espletate senza vincolo di subordinazione e dipendenza dagli organi di gestione dell'Istituto.

6. Gli incarichi temporanei di collaborazione non comportano osservanza di orari di lavoro, né l'inserimento stabile all'interno della struttura operativa nella quale vengono svolte le attività relative al programma scientifico; detti incarichi possono essere svolti al di fuori della sede dell'Istituto; la durata dell'incarico di norma non potrà superare i due anni.

7. Per motivate esigenze, possono essere altresì conferiti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, contratti d'opera per un periodo limitato.

Art. 29.

Modalità di conferimento di incarichi temporanei ad esperti

1. Il conferimento di incarichi temporanei ad esperti, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, è disposto dal consiglio di amministrazione, previo accertamento della sussistenza delle particolari esigenze che ne determinano l'utilizzazione.

2. Deve in ogni caso trattarsi di esigenze connesse alle attività istituzionali dell'ente nel suo complesso ovvero a problematiche generali dell'amministrazione.

3. La proposta di conferimento degli incarichi temporanei ad esperti, adeguatamente motivata, è formulata dal presidente, sulla base di apposito atto istruttorio del direttore generale, nel quale, accertata la mancanza all'interno dell'Istituto di adeguate professionalità tecnico-scientifiche, vengono evidenziati, in relazione ai *curricula* sottoscritti dai candidati, i titoli e le esperienze professionali che suffragano le diverse candidature.

4. La delibera del consiglio di amministrazione, con la quale sono scelti i soggetti cui conferire gli incarichi temporanei di cui al presente articolo stabilisce, altresì, la durata, l'oggetto, il luogo di espletamento dell'incarico, la misura del compenso spettante, le modalità di corresponsione dello stesso, nonché l'obbligo, da parte dell'incaricato, di presentare apposita, specifica relazione conclusiva.

Capo V

BORSE DI STUDIO

Art. 30.

Borse di studio e assegni di ricerca

1. L'Istituto superiore di sanità eroga borse di studio e assegni di ricerca per il personale laureato.

2. Ogni Dipartimento provvede, con le risorse del proprio bilancio, alla concessione di borse di studio e assegni di ricerca, previo parere del comitato scientifico, ai sensi dell'art. 10, primo comma, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 70/2001;

3. Il consiglio di amministrazione può, sentito il comitato scientifico, deliberare ulteriori programmi di attivazione di borse di studio e assegni di ricerca nell'interesse generale dell'Istituto superiore di sanità o di programmi di ricerca non necessariamente affidati ai dipartimenti.

4. Le borse di studio e gli assegni di ricerca sono concessi a cittadini italiani, comunitari e stranieri, in possesso di laurea o di dottorato di ricerca o titolo equivalente, italiano o straniero.

5. Le tipologie delle borse di studio e degli assegni di ricerca, la loro durata, il loro eventuale rinnovo, nonché i requisiti e le procedure selettive per la concessione sono disciplinati con delibera del consiglio di amministrazione.

6. Al fine di favorire la formazione di personale altamente specializzato in programmi di intervento e di ricerca mirati alla lotta ed alla prevenzione delle principali patologie, l'Istituto superiore di sanità può concedere borse di studio all'estero.

7. Possono fruire della borsa di studio all'estero, cumulando l'importo con la retribuzione, anche coloro che siano dipendenti da amministrazioni pubbliche, compresi i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità, o enti pubblici o privati e a condizione che gli interessati siano autorizzati dall'amministrazione o ente di appartenenza.

8. Le commissioni esaminatrici per le borse di studio e gli assegni di ricerca, nominate con decreto del presidente dell'Istituto, sono composte dal direttore del dipartimento o del servizio interessato, con funzioni di presidente, e da due dirigenti di ricerca o dirigenti tecnologi, esperti nella materia; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di amministrazione.

Art. 31.

Borse di dottorato di ricerca

1. L'Istituto superiore di sanità può contribuire, con proprie borse, allo svolgimento di corsi di dottorato di ricerca istituiti dalle università ai sensi dell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210.

2. A tal fine l'Istituto superiore di sanità stipula apposite convenzioni con le università che attivano i corsi di dottorato, nelle quali vengono regolamentati la partecipazione del personale di ricerca dell'Istituto ai collegi dei docenti dei dottorati, alle commis-

sioni di accesso ai corsi, lo svolgimento presso le strutture di ricerca dell'Istituto di attività di ricerca finalizzate alla formazione dei dottorandi di ricerca.

3. Con apposite convenzioni o nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2, l'Istituto può promuovere attività di formazione post-dottorato, di formazione continua permanente e ricorrente, di formazione superiore non universitaria e di attività di promozione della conoscenza in tema di sanità pubblica tra gli operatori sanitari, nella scuola e nella società, anche mediante appropriate attività divulgative.

Art. 32.

Aspettativa per motivi di studio e ricerca per il personale dell'Istituto

1. Il personale tecnico dell'Istituto dei livelli dal primo al sesto, nonché i dirigenti ed il personale amministrativo dei livelli dal quarto al settimo, può essere collocato in aspettativa, a domanda, oltre che per i motivi previsti dalle vigenti norme contrattuali, per motivi di studio e di ricerca, nell'interesse dell'Istituto.

2. Il collocamento in aspettativa per motivi di studio e ricerca viene disposto dal direttore generale, previa delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del titolare del dipartimento, del Centro nazionale o del servizio tecnico-scientifico, ovvero dai competenti dirigenti degli uffici dirigenziali generali, per il personale dei livelli dal quarto al settimo, assegnato ai predetti uffici.

3. La durata dell'aspettativa non può superare i due anni; per giustificati motivi il consiglio di amministrazione può deliberare la proroga dell'aspettativa per un periodo non superiore a sei mesi. Il periodo complessivo dell'aspettativa per motivi di studio e ricerca non può superare i due anni e sei mesi in un decennio.

4. I dipendenti dell'Istituto, collocati in aspettativa per motivi di studio e ricerca nell'interesse dell'Istituto stesso, cumulano l'importo dell'eventuale borsa di studio o assegno di ricerca, erogato dall'ente ospitante, anche estero con la retribuzione in godimento, nei limiti fissati dalla normativa vigente in materia.

5. Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di studio e ricerca di cui al presente articolo, è computato per intero ai fini della progressione di carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Art. 33.

Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applica la disciplina generale vigente in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni.

02A12564

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 22 ottobre 2002.

Modifica del provvedimento Banca d'Italia 8 settembre 2000, in materia di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, ex art. 69 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 69, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il provvedimento Banca d'Italia 8 settembre 2000 in materia di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, ex art. 69, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, e in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *g)*;

Visto il provvedimento Banca d'Italia 22 ottobre 2002 emanato in attuazione degli articoli 68, 69 e 70 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e in particolare l'art. 5, comma 2;

Considerata l'esigenza di modificare il provvedimento emanato ai sensi dell'art. 69, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione alla strutturale concentrazione dei rischi che si realizza in capo alle controparti centrali;

Considerata la necessità di stabilire modalità comuni di adesione ai servizi di liquidazione per i soggetti italiani ed esteri che gestiscono nelle medesime forme sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari;

D'intesa con la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;

Dispone:

1. Il provvedimento 8 settembre 2000 in materia di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, ex art. 69, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue.

Nel preambolo è aggiunto il seguente periodo:

«Considerata la strutturale concentrazione dei rischi che si realizza in capo alle controparti centrali e la conseguente esigenza di acquisire tempestivamente dati e notizie sull'attività da queste svolta per assicurare l'efficacia dell'azione di vigilanza sui servizi di liquidazione;».

Sono aggiunte le lettere *h)* e *i)* all'art. 1:

«*h)* "attività di controparte centrale": l'attività svolta dal soggetto che nella gestione di un sistema di compensazione e garanzia di strumenti finanziari si interpone tra i partecipanti diretti al sistema stesso, fungendo da controparte esclusiva riguardo ai loro ordini di trasferimento;

i) "operazioni": i contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari.».

È aggiunto il comma 5 dell'art. 6:

«I partecipanti ai servizi di liquidazione non possono regolare operazioni per conto dei soggetti che, nella gestione dei sistemi di cui al comma 1, lettera *f)*, e comma 2, lettere *b)* e *c)*, del presente articolo, svolgono attività di controparte centrale.».

2. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 ottobre 2002

Il Governatore: FAZIO

02A12621

PROVVEDIMENTO 22 ottobre 2002.

Disciplina dei sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari emanata in attuazione degli articoli 68, 69, comma 2, e 70 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 68, 69, comma 2, e 70 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, e le successive norme attuative;

Visti il provvedimento Banca d'Italia 16 giugno 1999 in materia di fondo di garanzia della liquidazione, ex art. 69, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il provvedimento Banca d'Italia 8 settembre 2000 in materia di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati, ex art. 70 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e il provvedimento Banca d'Italia 8 settembre 2000 in materia di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, ex art. 69, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Considerato che le negoziazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non derivati possono essere eseguite, previo accordo tra le parti interessate, anche attraverso l'interposizione tra gli intermediari di una controparte centrale che assume in proprio le posizioni contrattuali da regolare e determina la posizione netta nei propri confronti di ciascun partecipante diretto al sistema;

Considerata l'opportunità di disciplinare l'istituzione e il funzionamento di sistemi finalizzati a garantire il buon fine delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non derivati, anche attraverso l'istituzione di fondi di garanzia costituiti da versamenti effettuati dai partecipanti ai sistemi;

Considerato che l'introduzione di regole per la rilevazione delle posizioni dei committenti potrà attuarsi alla luce del processo di armonizzazione internazionale della disciplina dei sistemi di compensazione e garanzia;

Considerata la necessità, al fine di tutelare la stabilità complessiva del sistema nonché l'ordinato svolgimento delle negoziazioni, di acquisire dalle controparti centrali dati e notizie concernenti l'attività da queste svolta su strumenti finanziari negoziati sui mercati italiani;

D'intesa con la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB);

Dispone:

Art. 1.

Definizioni

1. Nelle presenti disposizioni si intendono per:

a) «committenti»: i soggetti che danno mandato a un partecipante a un sistema di garanzia di negoziare e/o regolare operazioni;

b) «controparte centrale»: il soggetto che, senza assumere rapporti contrattuali con i committenti, si interpone tra i partecipanti diretti a un sistema di cui alle lettere *i)* e *k)* numero 2) e funge da controparte esclusiva di detti partecipanti riguardo ai loro ordini di trasferimento;

c) «fondi di garanzia dei contratti e della liquidazione»: rispettivamente i sistemi di cui alle lettere *k)* numero 1) e *j)*;

d) «margini»: i versamenti effettuati alle società di gestione dei sistemi di cui alle lettere *i)* e *k)* numero 2) dai singoli partecipanti diretti a garanzia dell'esecuzione delle posizioni contrattuali registrate nei propri conti;

e) «operazioni»: i contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari;

f) «partecipanti»: i soggetti che, relativamente alle posizioni assunte per proprio conto ovvero per conto dei propri committenti, aderiscono ai sistemi di garanzia direttamente o indirettamente per il tramite di altri partecipanti diretti;

g) «posizione contrattuale»: gli obblighi e i diritti originati da operazioni;

h) «servizi di liquidazione»: il servizio di compensazione e liquidazione, nonché il servizio di liquidazione su base lorda delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, di cui all'art. 69, comma 1, del T.U.F.;

i) «sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati»: i sistemi previsti dall'art. 70 del T.U.F.;

j) «sistemi di garanzia della compensazione e della liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati»: i sistemi previsti dall'art. 69, comma 2, T.U.F.;

k) «sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari non derivati»: i sistemi, previsti dall'art. 68, comma 1, T.U.F., finalizzati a garantire il buon fine:

1. delle operazioni concluse tra i partecipanti ai sistemi mediante la costituzione di fondi di garanzia;

2. degli ordini di trasferimento relativi ad operazioni tra partecipanti per i quali, previo accordo tra le parti, una controparte centrale assume in proprio le posizioni contrattuali da regolare;

l) «ordine di trasferimento»: ogni istruzione impartita da un partecipante a una controparte centrale, secondo quanto previsto dall'art. 1, lettera *m)*, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n 210;

m) «società di gestione dei sistemi di garanzia»: le controparti centrali e le società di gestione dei sistemi di cui alle lettere *j)* e *k)*, numero 1;

n) «sistemi di garanzia basati su controparte centrale»: i sistemi di cui alle lettere *i)* e *k)*, numero 2;

o) «T.U.F.» (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria): il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2.

Forma giuridica e risorse finanziarie

1. I sistemi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *i), j)* e *k)* sono organizzati e gestiti da società per azioni.

2. Le società di gestione dei sistemi di garanzia devono possedere risorse patrimoniali e finanziarie adeguate all'attività svolta.

3. Il capitale minimo versato ed esistente delle società di gestione dei fondi di garanzia dei contratti e della liquidazione è di 12,5 milioni di euro.

4. Il capitale minimo versato ed esistente delle controparti centrali è di 25 milioni di euro.

5. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, può richiedere in qualunque momento alle società di gestione dei sistemi di garanzia un incremento del capitale, al fine di garantire il sicuro, ordinato e continuo funzionamento dei sistemi.

Art. 3.

Regolamento dei sistemi

1. Le società di gestione dei sistemi di garanzia disciplinano con regolamento l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi da esse gestiti e i rapporti con e tra i partecipanti. Dette società informano la propria attività a principi di sana e prudente gestione; pongono in essere misure volte ad assicurare la stabilità e l'efficienza del sistema gestito; tengono conto degli standard e delle migliori pratiche conosciute in ambito internazionale. Onde assicurare l'efficienza e l'adeguatezza dei servizi offerti e il loro sviluppo, prevedono adeguate forme di consultazione con gli utenti dei servizi medesimi, informando dei relativi esiti la Banca d'Italia e la CONSOB.

2. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, approva il regolamento di cui al comma precedente nonché le eventuali successive modifiche dopo avere verificato che le società di gestione di sistemi di garanzia abbiano i requisiti previsti all'art. 2, che siano idonee a garantire un sicuro, ordinato e continuo funzionamento dei sistemi e che il regolamento stesso sia conforme alla vigente normativa.

3. Ai fini dell'approvazione di cui al comma precedente le società di gestione dei sistemi di garanzia allegano al regolamento di cui al comma 1 una relazione sull'adeguatezza delle risorse patrimoniali e finanziarie disponibili e della struttura tecnico - organizzativa, nonché sull'affidabilità del proprio sistema di controlli interni.

4. Le società di gestione dei sistemi di garanzia di cui all'art. 1, comma 1, lettera *k)*, allegano altresì al regolamento di cui al comma 1 una relazione sui costi e sui benefici per i mercati, per gli intermediari e per la relativa clientela del sistema di garanzia adottato.

Art. 4.

Controllo dei rischi

1. Le società di gestione dei sistemi di garanzia si dotano di strutture e metodologie idonee a misurare, gestire e controllare adeguatamente i rischi, al fine di garantire il sicuro, ordinato e continuo funzionamento dei sistemi.

2. Le società che gestiscono, oltre ai sistemi di garanzia delle operazioni concluse sui mercati regolamentati, anche sistemi di garanzia delle operazioni concluse al di fuori dei mercati regolamentati adottano apposite misure di controllo dei rischi connessi a quest'ultima attività, comunicandole preventivamente alla Banca d'Italia e alla CONSOB.

3. Le società di gestione dei sistemi di garanzia che aderiscono come partecipanti ad altri sistemi di garanzia, italiani o esteri, adottano apposite misure di controllo dei rischi, comunicandole preventivamente alla Banca d'Italia e alla CONSOB.

4. Le controparti centrali possono stipulare accordi concernenti la garanzia delle operazioni con soggetti che gestiscono altri sistemi di garanzia su strumenti finanziari. Tali accordi devono essere sottoposti all'approvazione della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, illustrando le metodologie specificamente seguite nella determinazione dei margini e le misure di controllo dei rischi.

5. Le società di gestione dei sistemi di garanzia provvedono alla separazione contabile e organizzativa delle attività diverse da quella di garanzia delle operazioni e adottano apposite misure di controllo dei rischi, comunicandole preventivamente alla Banca d'Italia e alla CONSOB.

6. Le società di gestione dei sistemi di garanzia sottopongono a verifica le strutture organizzative, tecnologiche e informatiche dei sistemi da esse gestiti; tali verifiche possono essere effettuate da soggetti esterni alla società ovvero da sue strutture interne, purché diverse e indipendenti da quelle produttive. Almeno una volta all'anno, i risultati di queste verifiche sono comunicati alla Banca d'Italia e alla CONSOB.

7. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, può richiedere in qualunque momento alle società di gestione di sistemi di garanzia l'adozione di specifiche misure idonee a garantire il sicuro, ordinato e continuo funzionamento dei sistemi.

Capo II

CRITERI GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI DI GARANZIA BASATI SU CONTROPARTE CENTRALE

Art. 5.

Funzionamento dei sistemi di garanzia basati su controparte centrale

1. I sistemi di garanzia basati su controparte centrale sono finalizzati a compensare e garantire, inclusa la

fase di regolamento come disciplinata dalle regole del servizio di liquidazione utilizzato, le posizioni contrattuali dei partecipanti al sistema stesso derivanti da:

a) operazioni concluse su un mercato regolamentato con il quale la società di gestione dei sistemi di garanzia abbia stipulato apposite convenzioni;

b) operazioni concluse al di fuori dei mercati regolamentati, previa definizione di apposite convenzioni.

2. Le controparti centrali, per regolare le operazioni attraverso i servizi di liquidazione, devono partecipare ai servizi stessi.

3. Il regolamento di cui all'art. 3 stabilisce tra l'altro:

a) le fasi in cui si articola il processo di compensazione e garanzia delle operazioni;

b) i soggetti che possono assumere la qualifica di partecipanti diretti e indiretti, sulla base di requisiti oggettivi, non discriminatori e tali da consentire un adeguato governo dei rischi per le controparti centrali;

c) le modalità di verifica della permanenza dei requisiti di cui al punto *b)*;

d) il momento e le modalità di assunzione in proprio da parte delle controparti centrali delle posizioni contrattuali derivanti dalle operazioni concluse dai partecipanti, in modo da non pregiudicare il sicuro, ordinato e continuo funzionamento degli scambi;

e) le modalità di registrazione delle posizioni contrattuali, nel rispetto del principio della separatezza tra quelle derivanti da operazioni concluse dal partecipante per conto proprio e quelle derivanti da operazioni concluse per conto dei propri committenti;

f) la possibilità che i margini, nel rispetto dei principi di efficienza e stabilità, siano costituiti, oltre che in contante, anche dagli strumenti finanziari di primo livello indicati dalla Banca centrale europea ovvero da garanzie autonome a prima richiesta emesse da imprese di assicurazione o da banche, che non appartengano allo stesso gruppo del partecipante diretto garantito, ovvero dalle attività sottostanti lo strumento finanziario derivato ovvero da strumenti finanziari oggetto delle operazioni;

g) la tipologia, la modalità di versamento e i criteri di quantificazione dei margini in modo da garantire l'adeguata copertura delle perdite potenziali; l'ammontare dei margini è determinato dalle controparti centrali almeno quotidianamente;

h) i casi in cui le controparti centrali possono richiedere il versamento di margini aggiuntivi;

i) le condizioni e le modalità con cui consentire ai partecipanti diretti che lo richiedano di effettuare per singoli committenti il versamento dei margini a garanzia delle perdite potenziali derivanti dal saldo ottenuto dalla compensazione delle posizioni contrattuali dei committenti medesimi (marginazione lorda per singolo committente);

j) le misure di controllo, gestione e copertura dei rischi, ulteriori rispetto a quelle previste al punto *g)*, che le controparti centrali ritengono necessario adottare al fine di garantire la stabilità e il continuo funzionamento del sistema di garanzia basato su controparte centrale; le disponibilità rinvenienti dall'adozione di queste misure vengono utilizzate dalle controparti centrali in caso di inadempimento di uno o più partecipanti diretti.

4. I sistemi di cui al presente capo stabiliscono il momento di immissione dell'ordine di trasferimento nel sistema ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, secondo le prescrizioni dettate dalla Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB.

5. Nei casi in cui il regolamento del mercato preveda che il committente possa designare, per la compensazione e la garanzia delle operazioni, un partecipante diretto diverso dal soggetto che ha concluso l'operazione sul mercato, l'operazione si considera a tutti gli effetti come originariamente conclusa, per conto del committente, dal partecipante diretto designato alla compensazione e garanzia.

6. La Banca d'Italia può partecipare ai sistemi come partecipante diretto.

Art. 6.

Margini

1. Le controparti centrali regolano con i partecipanti diretti i margini in euro sui conti della banca centrale e i margini in strumenti finanziari sui conti presso gli organismi di deposito accentrato. Per il regolamento dei margini in valute diverse dall'euro, le controparti centrali si avvalgono di primarie banche.

2. Le disponibilità in contante rivenienti dalla raccolta dei margini e dall'eventuale adozione delle ulteriori misure di controllo, gestione e copertura dei rischi di cui all'art. 5, comma 3, lettera *j)*, possono essere investite in strumenti di mercato monetario o finanziario prontamente liquidabili e di emittenti provvisti di elevato merito di credito; le controparti centrali mantengono in ogni caso, depositata presso la banca centrale o primarie banche, la liquidità necessaria per assicurare il continuo funzionamento del sistema.

Art. 7.

Procedura in caso di inadempimento

1. Al fine di assicurare la stabilità e l'efficienza del sistema gestito, il regolamento di cui all'art. 3 disciplina la procedura da adottare qualora un partecipante non adempia, nei termini e nelle modalità previste dal regolamento stesso, agli obblighi di versamento dei margini o delle ulteriori disponibilità di cui all'art. 5, comma 3, lettera *j)*, ovvero agli obblighi di liquidazione delle operazioni; il regolamento disciplina altresì la procedura da seguire qualora un partecipante sia dichiarato insolvente per cause diverse dalle precedenti.

2. Nell'ambito della procedura di cui al comma precedente, il regolamento di cui all'art. 3 individua, tra l'altro, le misure volte a rendere residuale il ricorso alla realizzazione sul mercato delle posizioni contrattuali nei casi di cui all'art. 5, comma 3, lettera *i)*.

Art. 8.

Comunicazione di dati e notizie

1. I partecipanti hanno l'obbligo di comunicare alle controparti centrali ogni dato da esse richiesto per il sicuro, ordinato e continuo funzionamento del sistema di garanzia basato su controparte centrale.

2. Le controparti centrali possono comunicare ai partecipanti tutti i dati, concernenti altri partecipanti o i loro committenti, necessari al trasferimento delle posizioni di cui all'art. 7, comma 2.

3. La Banca d'Italia e la CONSOB, al fine di garantire il sicuro, ordinato e continuo funzionamento del sistema, possono richiedere:

a) alle controparti centrali dati e notizie sull'attività svolta dai partecipanti;

b) ai partecipanti dati e notizie sull'attività svolta per conto proprio e per conto dei propri committenti.

4. Le controparti centrali comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia e alla CONSOB ogni notizia ritenuta utile al fine di assicurare il sicuro, ordinato e continuo funzionamento dei sistemi.

5. I gestori esteri di sistemi finalizzati a garantire il buon fine delle operazioni su strumenti finanziari concluse sui mercati italiani o regolate tramite i servizi di liquidazione forniscono alla Banca d'Italia e alla CONSOB dati e informazioni sull'organizzazione dei servizi e sull'attività svolta nel quadro di accordi con l'autorità di vigilanza del paese d'origine.

Capo III

CRITERI GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEI FONDI DI GARANZIA

Art. 9.

Fondi di garanzia dei contratti

1. I Fondi di garanzia dei contratti, destinati a garantire il buon fine delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati effettuate nei mercati di cui all'art. 61 del T.U.F., possono essere istituiti dalle società di gestione dei medesimi mercati che ne affidano la gestione a società di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 10.

Funzionamento dei Fondi di garanzia dei contratti

1. I Fondi di garanzia dei contratti sono costituiti dai versamenti effettuati dai partecipanti.

2. Sulla base di criteri oggettivi volti a garantire il sicuro, ordinato e continuo funzionamento dei sistemi, il regolamento di cui all'art. 3 determina le categorie dei soggetti partecipanti ai Fondi di garanzia dei contratti, nonché le modalità:

a) di adesione ai Fondi;

b) di calcolo e di costituzione dei versamenti, compresi i relativi termini;

c) di intervento dei Fondi nei casi di insolvenza di un partecipante;

d) di recupero delle eventuali perdite subite dai Fondi;

e) di reintegro dei Fondi da parte dei partecipanti.

3. Qualora uno dei soggetti partecipanti non adempia, nei termini stabiliti, ai propri obblighi verso i Fondi, le società che li gestiscono ne danno tempestiva notizia alla Banca d'Italia, alla CONSOB e alle società di gestione dei mercati.

4. Le attività di pertinenza dei Fondi possono essere investite in strumenti di mercato monetario o finanziario prontamente liquidabili e di emittenti provvisti di elevato merito di credito. Le società di gestione di cui all'art. 9 mantengono in ogni caso, depositato presso la banca centrale o primarie banche, la liquidità necessaria per assicurare il continuo funzionamento dei sistemi.

Art. 11.

Fondi di garanzia della liquidazione

1. I Fondi di garanzia della liquidazione, destinati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati, possono essere istituiti dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB che ne disciplinano l'affidamento in gestione a società di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 12.

Funzionamento dei Fondi di garanzia della liquidazione

1. I Fondi di garanzia della liquidazione sono costituiti dai versamenti effettuati dai partecipanti.

2. Sulla base di criteri oggettivi volti a garantire il sicuro, ordinato e continuo funzionamento dei sistemi, il regolamento di cui all'art. 3 determina le categorie dei soggetti partecipanti ai Fondi di garanzia della liquidazione, nonché le modalità:

a) di adesione ai Fondi;

b) di calcolo e di costituzione dei versamenti, compresi i relativi termini;

c) di intervento dei Fondi nei casi di inadempimento degli obblighi di copertura dei saldi finali debitori da parte di un partecipante;

d) di recupero delle eventuali perdite subite dai Fondi;

e) di reintegro dei Fondi da parte dei partecipanti.

3. Qualora uno dei soggetti partecipanti non adempia, nei termini stabiliti, ai propri obblighi verso i Fondi, le società che li gestiscono ne danno tempestiva notizia alla Banca d'Italia, alla CONSOB e alla società di gestione del mercato.

4. Le attività di pertinenza dei Fondi possono essere investite in strumenti di mercato monetario o finanziario prontamente liquidabili e di emittenti provvisti di elevato merito di credito. Le società di gestione di cui all'art. 11 mantengono in ogni caso, depositato presso

la banca centrale o primarie banche, la liquidità necessaria per assicurare il continuo funzionamento del sistema.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente provvedimento entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 14.

Disposizioni concernenti
la Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.a.

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, la Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.a., per continuare a svolgere l'attività di compensazione e garanzia su strumenti finanziari derivati e quella di gestione del Fondo di garanzia dei contratti, deve trasmettere, ai fini dell'approvazione, alla Banca d'Italia e alla CONSOB il regolamento previsto all'art. 3, che entrerà in vigore secondo quanto disposto dal provvedimento di approvazione.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma precedente, la Cassa di compensazione e garanzia continua a gestire i sistemi di garanzia di cui all'art. 1, comma 1, lettere *i)* e *k)*, numero 1 in base alla previgente disciplina. Alla stessa data sono abrogati il provvedimento Banca d'Italia 8 settembre 2000 relativo alla compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati, ex art. 70 del T.U.F. e il relativo regolamento della Cassa di compensazione e garanzia emanato ai sensi dell'art. 4, comma 2, del predetto provvedimento e approvato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB.

3. Tenuto conto che il passaggio al servizio di compensazione e liquidazione su base netta gestito dalla società di cui all'art. 69, comma 1, del T.U.F. avverrà con gradualità, il provvedimento Banca d'Italia 16 giugno 1999 concernente la disciplina del Fondo di garanzia della liquidazione e il relativo regolamento della Cassa di compensazione e garanzia rimangono in vigore fino a quando tutti gli strumenti finanziari garantiti dal Fondo stesso non saranno liquidati presso il servizio di compensazione e liquidazione gestito dalla società di cui all'art. 69, comma 1, del T.U.F.

Roma, 22 ottobre 2002

Il Governatore: FAZIO

02A12622

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 25 settembre 2002.

Approvazione progetto esecutivo dei lavori «Schema fognario depurativo dei reflui di Carbonia, San Giovanni Suergiu, Tratalias e frazioni - schema n. 281 Nuovo P.R.R.A.» Ente attuatore: Ente Sardo Acquedotti e Fognature. (Ordinanza n. 320).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3196 in data 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 2003;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, il commissario governativo è stato delegato a definire un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998 e n. 148 del 16 luglio 1999 n. 152 del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002 e n. 307 del 15 luglio 2002 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che tra le opere previste nel programma commissariale, ordinanza n. 42 del 20 maggio 1996 sono ricompresi i lavori «Costruzione dell'impianto di depurazione centralizzata al servizio dei comuni di Carbonia e San Giovanni Suergiu»; per l'importo di L. 14.800.000.000, pari a € 7.643.562,11, finanziato con i fondi messi a disposizione del commissario con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 6, comma 2, lettera *c)*, su contabilità speciale di Tesoreria intestata a «Presidente giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica»;

Atteso che con ordinanza n. 53 del 9 agosto 1996 è stato approvato il progetto dell'intervento «Schema fognario depurativo dei reflui di Carbonia, San Gio-

vanni Suergiu» ed è stata affidata all'E.S.A.F. l'attuazione dello stesso e che, con ordinanza n. 130 del 14 gennaio 1999, è stata approvata la riformulazione del progetto «definitivo» dell'intervento medesimo dell'importo complessivo di L. 14.800.000.000, pari a € 7.643.562,11, così articolato:

Lavori a corpo		L. 11.881.632.569
oneri di capitolato	L. 30.000.000	
oneri di manutenzione ed avviamento	» 180.000.000	
		L. 210.000.000
Importo lavori a base d'asta		L. 12.091.632.569
Somme a disposizione		
I.V.A. 10% sui lavori	L. 1.209.163.257	
Spese generali	» 1.020.643.712	
Espropriazioni	» 380.000.000	
Imprevisti	» 98.560.462	
		L. 2.708.367.731
Importo del progetto		L. 14.800.000.000
		€ 7.643.562,11

Atteso che l'E.S.A.F. ha aggiudicato l'appalto, con contratto del 29 settembre 2000 registrato a Cagliari in data 11 ottobre 2000 al n. 2716, all'impresa CER Consorzio Emiliano Romagnolo (capogruppo di una costituenda A.T.I. con l'impresa FIMCO) con un ribasso d'asta del 22% per l'importo contrattuale a corpo di L. 9.431.473.403 pari a € 4.870.949,51;

Atteso che in fase di progettazione esecutiva, a cura dell'impresa aggiudicatrice, si è reso necessario, al fine di tenere in esercizio i depuratori esistenti di Carbonia e San Giovanni Suergiu durante la fase di cantiere evitando in tal modo gravi danni ambientali per lo scarico di reflui non adeguatamente depurati, prevedere interventi integrativi e di adeguamento;

Atteso che con ordinanza n. 303 del 10 luglio 2002, a seguito di richiesta formulata dall'E.S.A.F. con nota prot. n. 4123 del 10 luglio 2002, è stata disposta deroga al disposto di cui all'art. 16, comma 5, e al disposto di cui all'art. 25 della legge n. 109/1994 per consentire la realizzazione degli interventi integrativi di cui sopra per un importo complessivo di € 629.171,32 pari a L. 1.218.245.554;

Atteso che l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, con nota prot. 21927 del 4 settembre 2002 ha trasmesso il voto n. 792 del 17 luglio 2002 con il quale il C.T.A.R. ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto «esecutivo» dell'opera predetta avente il seguente quadro economico:

A) Importo lavori netti:

Lavori a corpo	L. 10.392.232.303	€ 5.367.140,07
Oneri di capitolato	» 117.087.330	» 60.470,56
Oneri di manutenzione e avviamento	» 140.400.000	» 72.510,55
Totale lavori a corpo	L. 10.649.719.633	€ 5.500.121,18
Di cui:		
a) oneri per la sicurezza	L. 132.460.000	€ 68.409,88
b) lavori al netto della sicurezza	L. 10.649.719.633	€ 5.500.121,18

B) Somme a disposizione dell'amministrazione:

I.V.A. 10%	L. 1.064.971.963	€ 550.012,12
Spese generali	» 1.020.643.712	» 527.118,49
Indennità di espropri	» 650.000.000	» 335.696,98
Oneri notarili e imposte	» 150.000.000	» 77.468,53
Imprevisti e arrotondamento	» 1.264.664.692	» 653.144,81
Totale somme a disposizione	L. 4.150.280.367	€ 2.143.440,93
TOTALE FINANZIAMENTO	L. 14.800.000.000	€ 7.643.562,11

Atteso che i ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione, per l'importo eccedente la realizzazione dei lavori integrativi sopracitati, sono stati inclusi nelle somme da utilizzare per imprevisti in esubero rispetto al limite massimo del 10% posto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

Atteso che a termini dell'ordinanza n. 53/96 sopracitata, art. 2, comma 8, le economie realizzate in sede di aggiudicazione vengono decurtate dalla voce del relativo quadro economico per essere oggetto di riprogrammazione da parte del commissario governativo;

Atteso che l'E.S.A.F., con nota prot. n. 5244 del 17 settembre 2002 ha rappresentato l'esigenza di prevedere all'interno del quadro economico una puntualizzazione delle somme a disposizione conseguente a più precisa determinazione degli oneri derivanti dagli allacciamenti ai pubblici servizi ed alle spese per oneri di attraversamento e di pubblicazione;

Atteso che si rende necessario provvedere alla modifica del quadro economico con la previsione delle voci predette e con storno degli importi relativi a valere sulle somme a disposizione per imprevisti;

Atteso che l'importo di aggiudicazione riportato nel quadro economico del progetto esecutivo è indicato in L. 9.431.474.079 pari a € 4.870.949,86 in luogo di 9.431.473.403 pari a € 4.870.949,51 con una differenza di L. 676 pari a € 0,35, il totale dei lavori viene rettificato dell'importo corrispondente;

Ritenuto di dover conseguentemente modificare il quadro economico nel seguente modo, evidenziando gli scostamenti rispetto al quadro economico approvato con la sopracitata ordinanza n. 130/99;

	Q.E. affidamento	Econ./magg.	Q.E. progetto esecutivo	
A) Lavori a corpo:	lire	lire	lire	euro
Importo lavori	11.881.632.569			
Oneri di capitolato	30.000.000			
Oneri manutenzione	180.000.000			
Importo lavori a base d'asta	12.091.632.569			
Ribasso d'asta		−2.660.159.165,18		
Importo di aggiudicazione			9.431.473.403	4.870.949,51
Lavori integrativi		1.218.245.554	1.218.245.554	629.171,32
TOTALE LAVORI . . .			10.649.718.957	5.500.120,83
B) Somme a disposizione				
I.V.A. 10% di A	1.209.163.257	−144.191.294	1.064.971.963	550.012,12
Spese generali	1.020.643.712		1.020.643.712	527.118,49
Espropriazioni	380.000.000	270.000.000	650.000.000	335.696,98
Oneri notarili e imposte		150.000.000	150.000.000	77.468,53
Oneri per allacci elettrici		61.960.640	61.960.640	32.000,00
Oneri per attraversamenti stradali		4.000.000	4.000.000	2.065,83
Spese per pubblicazioni		13.553.890	13.553.890	7.000,00
Imprevisti	98.560.462	−79.514.530	19.045.932	9.836,40
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE . . .	2.708.367.431		2.984.176.137	1.541.198,35
TOTALE PROGETTO . . .	14.800.000.000	−1.166.104.905 € 602.242,92	13.633.895.094	7.041.319,18

Atteso che con atto di determinazione n. 28 del 29 agosto 1996 è stato impegnato l'importo complessivo di L. 14.800.000.000, corrispondenti a € 7.643.562,11 ed effettuato il primo versamento all'E.S.A.F. dell'importo di L. 3.700.000.000, corrispondenti a € 1.910.890,53;

Attesa la necessità di disporre il disimpegno della somma costituente le economie realizzate che ammontano a complessivi € 602.242,92, pari a L. 1.166.104.905;

Viste le ordinanze commissariali n. 81 del 12 luglio 1997 e n. 154 del 30 luglio 1999 con le quali il direttore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/95, è stato nominato sub-commissario governativo per la contabilità e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;

Ritenuto conseguentemente di dover approvare il progetto esecutivo dell'intervento «Schema fognario depurativo dei reflui di Carbonia, San Giovanni Suergiu, Tratalias e frazioni - schema n. 281 Nuovo P.R.R.A.»;

Ordina:

Art. 1.

Approvazione del progetto esecutivo

1. Sulla base del parere espresso dal comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale n. 24/1987 citato in premessa e delle considerazioni nella premessa medesima riportate, è approvato il progetto «esecutivo» dei lavori di «Schema fognario depurativo dei reflui di Carbonia, San Giovanni Suergiu, Tratalias e frazioni - schema n. 281 Nuovo P.R.R.A.» dell'importo complessivo di € 7.041.319,18 (L. 13.633.895.094) con il seguente quadro economico:

	Q.E. Progetto esecutivo	
A) Lavori a corpo:	lire	euro
Importo di aggiudicazione	9.431.473.403	4.870.949,51
Lavori integrativi	1.218.245.554	629.171,32
TOTALE LAVORI	10.649.718.957	5.500.120,83
B) Somme a disposizione:		
IVA. 10% di A	1.064.971.963	550.012,12
Spese generali	1.020.643.712	527.118,49
Espropriazioni	650.000.000	335.696,98
Oneri notarili e imposte	150.000.000	77.468,53
Oneri per allacci elettrici	61.960.640	32.000,00
Oneri per attraversamenti stradali	4.000.000	2.065,83
Spese per pubblicazioni	13.553.890	7.000,00
Imprevisti	19.045.932	9.836,40
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	2.984.176.137	1.541.198,35
TOTALE PROGETTO	13.633.895.094	7.041.319,18

Art. 2.

Realizzazione dell'intervento e finanziamento

1. L'E.S.A.F. è incaricato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, della realizzazione dell'intervento secondo il progetto esecutivo approvato con la presente ordinanza.

2. Per l'esecuzione delle opere predette, è a disposizione nella contabilità speciale 1690 aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato - Banca d'Italia, l'importo complessivo di € 7.041.319,18, che verrà accreditato con giroconti all'E.S.A.F., al netto della somma già versata di € 1.910.890,53 (L. 3.700.000.000), nella contabilità speciale n. 1713 intestata a «Presidente E.S.A.F. per costruzione impianto di depurazione centralizzato dei comuni di Carbonia e San Giovanni Suergiu» nel seguente modo:

€ 1.961.835,02 per spese sostenute nella misura di € 1.408.263,84;

€ 2.112.395,75 per spese sostenute nella misura di € 3.520.659,59;

€ 1.056.197,88 per spese sostenute nella misura di € 5.633.055,34.

3. Con successivo atto di determinazione del subcommissario, sarà disposto il disimpegno dell'importo di € 602.242,92 relativo alle economie conseguite in seguito ai ribassi d'asta.

4. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si richiamano le prescrizioni contenute nell'ordinanza n. 53/96 e nell'ordinanza n. 130/99, nonché tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 25 settembre 2002

Il sub-commissario governativo: DURANTI

02A12680

ORDINANZA 4 ottobre 2002.

Realizzazione dell'intervento «Derivazione ad acqua fluente per l'integrazione dell'approvvigionamento della Nurra. Captazione deflussi Basso Temo, pompaggio e mandata al Temo-Cuga - terzo intervento» Ente realizzatore: Assessorato regionale dei lavori pubblici. Ente attuatore: Consorzio di bonifica della Nizza - Approvazione perizia di variante in diminuzione. (Ordinanza n. 325).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - delegato per la protezione civile n. 3196/2002 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001, con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Vista la propria ordinanza n. 25, in data 30 dicembre 1995, con la quale è stato reso esecutivo un primo stralcio operativo 1995 del programma predetto;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998 e n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002 e n. 307 del 15 luglio 2002 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che tra le opere previste nel suddetto programma commissariale sono ricompresi anche i lavori «Derivazione ad acqua fluente per l'integrazione dell'approvvigionamento della Nurra. Captazione deflussi Basso Temo, pompaggio e mandata al Temo-Cuga, terzo intervento»;

Atteso che i lavori sono finanziati, ai sensi dell'ordinanza del Presidene del Consiglio dei Ministri n. 2443 del 30 maggio 1996, della legge regionale 2 aprile 1997, n. 12, e della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, con mutuo da contrarsi con cassa depositi e prestiti o altro istituto finanziario, facendo ricorso allo specifico stanziamento iscritto nel bilancio regionale 1999, nello stato di previsione dell'Assessorato dei lavori pubblici, cap. 08173-00;

Atteso che con ordinanza n. 221 del 13 ottobre 2000, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento per l'importo complessivo di L. 26.460.000.000 pari a € 13.665.449,5 avente il seguente quadro economico:

	Importi in lire
A) Lavori:	
Lavori di contratto	13.050.946.196
Lavori integrativi	2.080.000.000
	15.130.946.196
B) Somme a disposizione:	
Espropriazioni	416.587.000
Imprevisti	5.306.968.076
Spese generali	2.149.424.574
IVA (20% di A + B3)	3.456.074.154
Totale somme a disposizione . . .	11.329.053.804
TOTALE . . .	26.460.000.000
	€ 13.665.449,5

Atteso che con ordinanza n. 252 del 20 luglio 2001, è stata approvata una perizia di variante che ha così modificato il quadro economico:

	Importi in lire
A) Lavori:	
Lavori di contratto	13.050.946.196
Lavori integrativi	2.080.000.000
Importo netto perizia n. 1	458.831.171
	15.589.777.367
B) Somme a disposizione:	
Espropriazioni	416.587.000
Imprevisti	4.679.477.054
Spese generali	2.213.502.213
IVA (20% di A + B3)	3.560.665.916
Totale somme a disposizione . . .	10.870.222.633
TOTALE . . .	26.460.000.000
	€ 13.665.449,5

Atteso che il Consorzio di bonifica della Nurra, con nota prot. n. 373 del 23 gennaio 2002 ha trasmesso una perizia di variante migliorativa avente il seguente quadro economico:

	Importi in lire		Importi in euro	
A) Lavori		15.539.777.367		8.025.625,23
B) Somme a disposizione:				
Espropriazioni	416.587.000		215.149,23	
Imprevisti	4.739.477.504		2.447.735,86	
Spese generali	2.213.502.213		1.143.178,49	
IVA (20% di A + B3)	3.550.655.916		1.833.760,74	
Totale somme a disposizione . . .		10.920.222.633		5.639.824,32
TOTALE . . .		26.460.000.000		13.665.449,55

Atteso che il commissario governativo con ordinanza n. 316 del 10 settembre 2002 ha autorizzato il Consorzio di bonifica della Nurra a procedere, in deroga all'art. 25 della legge n. 109/1994, alla realizzazione della suddetta perizia di variante in diminuzione;

Viste le ordinanze del commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997, e n. 154 del 30 luglio 1999, con le quali il direttore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/95, è stato nominato sub-commissario governativo per gli atti di gestione della contabilità speciale di tesoreria intestata al «Presidente della giunta regionale - Emergenza idrica» e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;

Ordina:

Art. 1.

1. È approvata la perizia di variante in diminuzione relativa ai lavori di: «Derivazione ad acqua fluente per l'integrazione dell'approvvigionamento della Nurra. Captazione deflussi Basso Temo, pompaggio e mandata al Temo-Cuga terzo intervento» secondo il seguente quadro economico:

	Importi in lire		Importi in euro	
A) Lavori		15.539.777,367		8.025.625,23
B) Somme a disposizione:				
Espropriazioni	416.587.000		215.149,23	
Imprevisti	4.739.477.504		2.447.735,86	
Spese generali	2.213.502.213		1.143.178,49	
IVA (20% di A + B3)	3.550.655.916		1.833.760,74	
Totale somme a disposizione		10.920.222.633		5.639.824,32
TOTALE . . .		26.460.000.000		13.665.449.55

2. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza si richiama quanto previsto dalle sopracitate ordinanze n. 221 del 13 ottobre 2000 e n. 252 del 20 luglio 2001.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 4 ottobre 2002

Il sub-commissario governativo: DURANTI

02A12728

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 24 ottobre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Salerno. (Servizi pubblicità immobiliare).

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE PER LA CAMPANIA E LA CALABRIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Viste le note dell'ufficio provinciale del territorio di Salerno n. 322903 del 3 ottobre 2002 e n. 322961 del 4 ottobre 2002 con le quali è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio;

Considerato che l'irregolare funzionamento del suddetto ufficio è da attribuirsi ad un guasto tecnico che ha interrotto dalle ore 9,56 alle ore 11,28 il servizio di presentazione degli atti in pubblicità immobiliare e delle visure meccanizzate (mod. 72 aut);

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha prodotto l'irregolare funzionamento dell'ufficio, non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio, con conseguenti disagi per i contribuenti;

Considerato che l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Campania, con fax n. 946 del 23 ottobre 2002, ha espresso parere favorevole all'emissione del relativo decreto;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Considerato che, ai sensi citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

periodo: dalle ore 9,56 alle ore 11,28 del 2 ottobre 2002; ufficio del territorio di Salerno (Servizi pubblicità immobiliare).

Napoli, 24 ottobre 2002

Il direttore compartimentale: AGRUSTI

02A12759

DETERMINAZIONE 22 ottobre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Alessandria. Sezione staccata di Tortona. (Determinazione n. 71/D/02).

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER IL PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all' attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Alessandria in data 3 ottobre 2002, prot. n. 237536, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata di Tortona del medesimo ufficio;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi ad un guasto tecnico al server;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente con nota datata 4 ottobre 2002, prot. n. 11898/02;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio e accertato come segue: i giorni 30 settembre e 1° ottobre 2002. Regione Piemonte: ufficio provinciale di Alessandria - Sezione staccata di Tortona.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 22 ottobre 2002

Il direttore compartimentale: MAGGIO

02A12761

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 9 ottobre 2002.

Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità. (Deliberazione n. 316/02/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 9 ottobre 2002;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed, in particolare, l'art. 1, comma 9, che definisce i regolamenti da adottare entro novanta giorni dall'insediamento dell'Autorità stessa;

Vista la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998 con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998;

Vista la propria delibera n. 545/00/CONS del 1° agosto 2000, recante «Integrazione all'art. 4 - "organizzazione interna" del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 9 agosto 2000;

Vista la propria delibera n. 61/01/CONS del 25 gennaio 2001 recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità: istituzione della segreteria generale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 23 marzo 2001;

Vista la propria delibera n. 113/01/CONS del 7 marzo 2001, recante «Disciplina dell'attività sindacale presso l'Autorità: 1) convenzione per i diritti sindacali; 2) relazioni sindacali; 3) protocollo d'intesa relativo agli istituti che disciplinano il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente», ed, in particolare, l'art. 3 del protocollo delle relazioni sindacali;

Vista la propria delibera n. 83/02/CONS del 13 marzo 2002 recante «Articolazione dei dipartimenti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22 e dei Servizi di cui all'art. 23 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità», ed, in particolare, l'art. 10 recante «Incarichi speciali»;

Considerati i riflessi organizzativi connessi all'istituzione del segretario generale e le conseguenti ripercussioni che tale modifica regolamentare ha apportato sul funzionamento della struttura;

Considerata la necessità di integrare le previsioni regolamentari concernenti la segreteria generale con riferimento ai compiti assegnati ed alla struttura facente capo alla stessa, nonché di procedere ad un riassetto organizzativo della struttura dell'Autorità finalizzato al conseguimento di efficiente ed efficace funzionalità, anche attraverso l'opportuna armonizzazione delle modifiche introdotte con il precedente assetto organizzativo;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra considerato, di procedere all'adozione di un nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Sentite le organizzazioni sindacali SIBC, ASLCOM, CGIL, CISL secondo quanto previsto dall'art. 3 del citato protocollo delle relazioni sindacali;

Udita la relazione del presidente;

Delibera:

Art. 1.

Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità

1. L'Autorità adotta il nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, riportato nell'allegato *A* alla presente delibera di cui forma parte integrante.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente delibera sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 10 della delibera n. 83/02/CONS.

3. Le disposizioni di cui alla presente delibera entrano in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 9 ottobre 2002

Il presidente: CHELI

Il segretario generale: BOTTO

ALLEGATO *A*
alla delibera n. 316/02/CONS

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente regolamento:

l'espressione «legge n. 481/1995» indica la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei Servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei Servizi di pubblica utilità»;

l'espressione «legge n. 249/1997» indica la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

l'espressione «Autorità» indica l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

l'espressione «presidente» indica il presidente dell'Autorità;

l'espressione «commissario» indica gli altri componenti dell'Autorità;

l'espressione «organi collegiali dell'Autorità» indica la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio;

l'espressione «consiglio» indica il consiglio dell'Autorità.

TITOLO I

L'AUTORITÀ

Art. 2.

Assunzione delle funzioni, dimissioni e sostituzione dei componenti

1. Nella prima riunione del consiglio, i componenti dichiarano formalmente, sotto la propria responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 8, della legge n. 481/1995. Ove ricorrano situazioni di incompatibilità, il consiglio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine entro il quale egli deve esercitare l'opzione.

2. Ove il presidente o un commissario incorra in una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 8, della legge n. 481/1995, il consiglio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato,

stabilisce un termine entro il quale egli può esercitare l'opzione. Trascorso tale termine, ove non sia cessata la causa d'incompatibilità ovvero l'interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, il presidente, o chi ne fa le veci, riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle comunicazioni, ove l'incompatibilità riguardi il presidente, ovvero ai Presidenti della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, ove l'incompatibilità riguardi un commissario, per i provvedimenti di competenza.

3. Alle riunioni nelle quali si adottano le deliberazioni di cui al comma 2 non partecipa l'interessato.

4. Le dimissioni sono presentate all'Autorità, la quale può sentire l'interessato e formulare osservazioni. Il presidente, o chi ne fa le veci, informa il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro delle comunicazioni, qualora si tratti del presidente, ovvero i Presidenti della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, qualora si tratti di un commissario, per i provvedimenti di rispettiva competenza. Le dimissioni hanno effetto dalla data della loro accettazione e, in ogni caso, decorsi quindici giorni dalla data della loro presentazione.

5. In caso di cessazione del presidente o di un commissario dalla carica per cause diverse da quelle di cui ai precedenti commi del presente articolo, il presidente, o chi ne fa le veci, ne dà notizia, rispettivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle comunicazioni ovvero ai Presidenti della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica ai fini della sostituzione.

Art. 3.

Il presidente

1. Il presidente rappresenta l'Autorità; convoca le riunioni degli organi collegiali, stabilendo l'ordine del giorno e ne dirige i lavori; vigila sull'attuazione delle deliberazioni.

2. In caso di assenza o di impedimento del presidente le sue funzioni sono assunte temporaneamente, per questioni urgenti e indifferibili, dal commissario il quale all'interno, rispettivamente del consiglio, della commissione per le infrastrutture e le reti, della commissione per i servizi e i prodotti, abbia la maggiore anzianità per elezione o, in caso di pari anzianità, sia il più anziano di età.

3. In casi straordinari di necessità e di urgenza il presidente può adottare provvedimenti riferendone al consiglio entro i tre giorni successivi per la convalida.

Art. 4.

Organizzazione interna

1. Il gabinetto del presidente è costituito dal capo di gabinetto, da tre assistenti e da tre addetti di segreteria, nominati dal presidente previa informativa al consiglio nell'ambito delle categorie indicate dal comma 2.

2. A ciascun commissario sono assegnati due assistenti e due addetti di segreteria. Ciascun commissario ne definisce le funzioni. Gli assistenti e gli addetti di segreteria sono scelti tra i dipendenti dell'Autorità, dello Stato o di organi costituzionali o di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici a tal fine comandato nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, tra personale di cui l'Autorità può avvalersi ai sensi dell'art. 1, comma 18 e 19, della legge n. 249/1997, secondo quanto previsto dal regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale.

3. Gli incarichi di cui al comma 2 sono conferiti, con delibera del consiglio, su designazione del commissario interessato.

Art. 5.

Convocazione e ordine del giorno

1. Gli organi collegiali dell'Autorità si riuniscono nella propria sede in Napoli. È ammessa, mediante apposito atto di convocazione, l'indicazione di altra sede di riunione.

2. Le riunioni degli organi collegiali sono convocate dal presidente. Degli argomenti oggetto della riunione viene data comunicazione attraverso l'ordine del giorno formulato dal presidente, anche sulla base di eventuali indicazioni dei commissari, e diramato, salvo casi straordinari di necessità e di urgenza, non oltre il terzo giorno che precede la riunione stessa.

Su richiesta di almeno un terzo dei componenti di ciascun organo collegiale un argomento è iscritto all'ordine del giorno e la riunione è convocata dal presidente senza indugio.

3. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno viene trasmessa ai commissari contestualmente all'ordine del giorno. Eventuali integrazioni della predetta documentazione devono comunque essere trasmesse ai commissari non oltre il giorno che precede la riunione.

4. Per motivi di urgenza l'ordine del giorno può essere integrato dal collegio all'unanimità dei presenti all'inizio di ciascuna seduta.

Art. 6.

Uffici dell'Autorità

1. L'Autorità può stabilire propri uffici a Roma e presso sedi dell'Unione europea.

Art. 7.

Riunioni dell'Autorità

1. Per la validità delle riunioni di ciascun organo collegiale dell'Autorità è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

2. I commissari che non possono partecipare alla riunione ne informano tempestivamente il presidente.

3. Salvo che non sia altrimenti disposto di volta in volta da ciascun organo collegiale dell'Autorità, il segretario generale assiste alle relative riunioni.

Art. 8.

Segretariato generale

1. Il segretariato generale è diretto dal segretario generale il quale risponde al consiglio sul complessivo funzionamento della struttura, assicura il coordinamento dell'azione amministrativa e vigila sulla efficienza e il rendimento dei dipartimenti e dei servizi dell'Autorità.

2. Il segretariato generale esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

a) verifica la completezza formale degli atti, dei documenti, e delle proposte, formulate dalle unità organizzative, da sottoporre agli organi dell'Autorità nonché la corrispondenza di queste ultime agli indirizzi da essa adottati;

b) sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Autorità, anche ai fini della puntuale informazione degli organi collegiali;

c) cura la pianificazione dei procedimenti istruttori in conformità alle priorità e agli indirizzi stabiliti dagli organi collegiali, ne effettua il costante monitoraggio ed informa periodicamente gli stessi sullo stato di avanzamento dei procedimenti;

d) propone al consiglio per l'approvazione il piano delle risorse umane e finanziarie ed i bilanci annuali;

e) cura la trasmissione degli affari e delle deliberazioni degli organi collegiali alle strutture competenti;

f) cura la preparazione delle riunioni degli organi collegiali dell'Autorità e fornisce la necessaria assistenza per il loro svolgimento;

g) cura la redazione del processo verbale delle sedute degli organi collegiali;

h) sovrintende alla gestione delle informazioni ufficiali che riguardano l'attività dell'Autorità;

i) sovrintende alla predisposizione, secondo gli indirizzi del consiglio, dello schema di relazione annuale da sottoporre all'approvazione dell'Autorità per la presentazione al Governo a norma dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 12 della legge n. 249/1997.

3. L'incarico di segretario generale è attribuito dal consiglio, su proposta del presidente, a dirigenti dell'Autorità che abbiano già ricoperto incarichi di direzione di strutture di primo livello ovvero a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti della prima fascia dei ruoli delle amministrazioni dello Stato e professori universitari. L'incarico

ha una durata non superiore al biennio ed è rinnovabile, con cadenza biennale, per un periodo complessivo non superiore alla durata del mandato dell'Autorità. L'incarico è revocabile per gravi motivi.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo, nell'ambito del segretariato generale sono costituiti i seguenti uffici:

a) ufficio del segretario generale, con compiti di diretta collaborazione, trattazione degli affari generali e supporto operativo;

b) ufficio del comitato di coordinamento e monitoraggio di cui all'art. 9;

c) ufficio della commissione per le infrastrutture e le reti;

d) ufficio della commissione per i servizi ed i prodotti;

e) ufficio del consiglio;

f) ufficio per il supporto agli organismi, comitati e commissioni che operano presso l'Autorità.

Art. 9.

Comitato di coordinamento e monitoraggio

1. Il segretario generale, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 8, comma 2, lettera *b), c), h)*, e per la preparazione delle riunioni degli organi collegiali si avvale del comitato di coordinamento e monitoraggio.

2. Il comitato è presieduto dal segretario generale ed è composto dai coordinatori di cui all'art. 24, dai direttori del servizio giuridico e del servizio risorse umane e finanziarie. In relazione a singole problematiche, il segretario generale può di volta in volta disporre che partecipino alle riunioni del comitato altri responsabili di unità organizzative di primo livello e gli assistenti del presidente e dei commissari.

3. Il segretario generale può conferire specifiche deleghe ai componenti del comitato.

4. Il supporto alle attività del comitato è assicurato dall'ufficio di cui all'art. 8, comma 4, lettera *b)*.

Art. 10.

Deliberazioni dell'Autorità

1. Le deliberazioni dell'Autorità sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e possono essere dichiarate immediatamente esecutive, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

2. Il voto è sempre palese; in casi eccezionali e motivati l'organo collegiale può deliberare a scrutinio segreto.

3. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

4. Gli atti deliberativi sono sottoscritti dal presidente, controfirmati dal commissario relatore, e siglati dal segretario generale.

Art. 11.

Verbale delle riunioni

1. Il segretariato generale cura la redazione del processo verbale della riunione dal quale risultano l'ordine del giorno, con eventuali integrazioni ed i nomi dei presenti, ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali della relazione svolta e della discussione nonché le decisioni adottate. Quando l'Autorità dispone che alla riunione partecipino solo i propri componenti, cura la redazione del processo verbale il commissario con minore anzianità di elezione e, in caso di pari anzianità, quello più giovane di età.

2. I componenti del collegio possono far inserire dichiarazioni a verbale, dandone preventivamente lettura e trasmettendone il testo al segretario verbalizzante.

3. I processi verbali delle riunioni sono trasmessi al presidente e ai commissari almeno due giorni prima della riunione nel corso della quale sono approvati.

4. I processi verbali delle riunioni sono raccolti e conservati a cura del segretariato generale.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE

Art. 12.

Organizzazione generale dell'Autorità

1. L'Autorità è costituita dal segretariato generale e da «unità organizzative» di primo e di secondo livello.

2. L'organizzazione di primo livello dell'Autorità è articolata in Dipartimenti, con funzioni istruttorie ai fini dell'esercizio delle attribuzioni dell'Autorità e in servizi, con funzioni di supporto agli organi collegiali, al segretariato generale ed ai dipartimenti.

3. I dipartimenti sono i seguenti:

a) regolamentazione;

b) vigilanza e controllo;

c) garanzie e contenzioso.

4. I servizi sono, oltre quelli di cui al comma 5, i seguenti:

a) tecnologie;

b) analisi di mercato e concorrenza.

5. Al segretariato generale fanno capo i seguenti servizi:

a) Servizio giuridico;

b) Servizio risorse umane e finanziarie;

c) Servizio relazioni esterne e rapporti con la stampa;

d) Servizio relazioni istituzionali;

e) Servizio relazioni comunitarie e internazionali.

6. L'organizzazione di secondo livello è articolata in uffici.

Art. 13.

Servizio giuridico

1. Il Servizio giuridico:

a) fornisce consulenza giuridica agli organi e alle strutture dell'Autorità, ed esprime, anche su richiesta di questi, pareri su specifiche questioni relative a casi e procedimenti;

b) svolge attività di analisi di temi e questioni di carattere giuridico relativi al sistema delle comunicazioni;

c) provvede all'elaborazione di deduzioni per la difesa in giudizio dell'Autorità e cura i raccordi con l'Avvocatura dello Stato e le istanze giurisdizionali;

d) provvede alla tutela in occasione delle procedure di infrazione comunitarie e di rinvio pregiudiziale;

e) cura il monitoraggio e mantiene costantemente aggiornata la conoscenza della produzione normativa nazionale, comunitaria e internazionale negli ambiti di competenza dell'Autorità e svolge i compiti relativi alle attività comunitarie, per quanto connesse alle attribuzioni di competenza.

Art. 14.

Servizio risorse umane e finanziarie

1. Il Servizio risorse umane e finanziarie cura gli affari generali, la gestione delle risorse, la formazione del personale, nonché l'organizzazione del lavoro, in attuazione delle norme regolamentari.

2. Il Servizio, in particolare:

a) predispone, sentiti i responsabili di primo livello delle unità organizzative, il piano delle risorse umane e finanziarie, nonché gli schemi di bilancio preventivo e di rendiconto della gestione finanziaria;

b) provvede alla tenuta della contabilità generale dell'Autorità;

c) cura l'amministrazione e la gestione del personale dipendente dell'Autorità e le relazioni sindacali. Provvede al trattamento economico e giuridico dei dipendenti; rileva i fabbisogni di formazione e aggiornamento professionale e provvede alla formulazione dei relativi programmi annuali nonché all'attività di formazione, d'intesa con le altre unità organizzative;

d) provvede all'approvvigionamento e alla conservazione dei beni necessari per il funzionamento dell'Autorità, curando i relativi adempimenti; sovraintende al funzionamento dei servizi ausiliari dell'Autorità, compreso il protocollo generale ed il centralino;

e) predispone le procedure concernenti l'organizzazione del lavoro, definendo specificamente gli standard e i processi di lavoro, d'intesa con le altre unità organizzative;

f) è responsabile del sistema informativo amministrativo dell'Autorità e assicura che il sistema di comunicazione relativo a dati, voci, immagini sia accessibile a tutte le unità organizzative che ne abbiano l'esigenza e che i sistemi specializzati, anche autonomi, delle diverse unità organizzative siano tra loro interoperabili.

3. Il direttore del Servizio risorse umane e finanziarie è individuato datore di lavoro dell'Autorità ai sensi del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15.

Servizio relazioni esterne e rapporti con la stampa

1. Il Servizio delle relazioni esterne e per i rapporti con la stampa:

a) cura le relazioni con il pubblico;

b) cura l'organizzazione di audizioni;

c) provvede all'organizzazione, alla gestione e alla diffusione delle informazioni ufficiali dell'Autorità e predispone gli strumenti per tale diffusione;

d) cura la progettazione e l'aggiornamento del sito Internet dell'Autorità;

e) cura i rapporti dell'Autorità con i mezzi di comunicazione di massa, secondo le direttive del presidente.

Art. 16.

Servizio relazioni istituzionali

1. Il Servizio per le relazioni istituzionali:

a) cura i rapporti con gli organi costituzionali, con le pubbliche amministrazioni e con le altre Autorità, nonché con i comitati regionali per le comunicazioni e con il Consiglio nazionale degli utenti;

b) sovrintende alle funzioni del cerimoniale e di rappresentanza secondo gli specifici indirizzi del presidente.

Art. 17.

Servizio relazioni comunitarie e internazionali

1. Il Servizio per le relazioni comunitarie ed internazionali:

a) cura le relazioni con gli organismi comunitari e con le amministrazioni e le Autorità dei Paesi stranieri;

b) coordina, d'intesa con i servizi ed i dipartimenti interessati, la partecipazione ai gruppi di lavoro internazionali su questioni di specifico interesse per l'Autorità.

Art. 18.

Dipartimento regolamentazione

1. Il Dipartimento della regolamentazione svolge attività preparatorie ed istruttorie ai fini dell'esercizio delle competenze in tema di regolazione e di provvedimenti autorizzatori e concessori relativamente all'intero settore delle comunicazioni.

2. Il Dipartimento, in particolare, svolge le attività preparatorie e quelle istruttorie relative alle competenze attribuite all'Autorità dall'art. 1, comma 6, lettera *a)*, numeri 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12 e 13; lettera *b)*, numeri 2, 10 e 15; lettera *c)*, numeri 2, 6, 11 e 13 della legge n. 249/1997.

3. Il Dipartimento, inoltre, svolge le attività preparatorie e quelle istruttorie relative alle competenze attribuite all'Autorità, in virtù del rinvio di cui all'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 14, dall'art. 2, comma 12, lettera *f)*, della legge n. 481/1995.

Art. 19.

Dipartimento vigilanza e controllo

1. Il Dipartimento della vigilanza e del controllo svolge attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di regole, standard e norme applicative relative all'intero sistema delle comunicazioni.

2. Il Dipartimento, in particolare, svolge le attività preparatorie e quelle istruttorie relative alle competenze attribuite all'Autorità dall'art. 1, comma 6, lettera *a)*, numeri 5, 10 e 15; lettera *b)*, numeri 1, 3, 4, 11, 12 e 13; lettera *c)*, numeri 8 e 10, della legge n. 249/1997.

3. Il Dipartimento, inoltre, svolge le attività preparatorie e quelle istruttorie relative alle competenze attribuite all'Autorità, in virtù del rinvio di cui all'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 14, dall'art. 2, comma 12, lettera *g)* della legge n. 481/1995.

4. Nello svolgimento delle proprie attribuzioni il Dipartimento può avvalersi della collaborazione degli organi ausiliari di cui all'art. 1, comma 13, della legge n. 249/1997.

5. Il Dipartimento svolge le attività connesse alle funzioni affidate all'Autorità dalla legge 18 agosto 2000, n. 248.

Art. 20.

Dipartimento garanzie e contenzioso

1. Il Dipartimento delle garanzie e del contenzioso svolge attività di indagine ed istruttoria finalizzate all'accertamento di violazioni delle norme di garanzia, nonché alla soluzione delle controversie tra operatori, e tra questi ultimi e gli utenti.

2. Il Dipartimento, in particolare, svolge le attività preparatorie e quelle istruttorie relative alle competenze attribuite all'Autorità dall'art. 1, comma 6, lettera *a)*, numeri 9 e 14; lettera *b)*, numeri 6, 7, 8, 9 e 14 della legge n. 249/1997.

3. Il Dipartimento, inoltre, svolge le attività preparatorie e quelle istruttorie relative alle competenze attribuite all'Autorità, in virtù del rinvio di cui all'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 14, dall'art. 2, comma 12, lettera *l)* della legge n. 481/1995.

Art. 21.

Servizi tecnologie, analisi di mercato e concorrenza

1. I Servizi per le tecnologie e per le analisi di mercato e concorrenza provvedono, anche su richiesta degli organi collegiali, del segretariato generale e dei dipartimenti, ad eseguire indagini, ad effettuare analisi e studi, a contribuire alle istruttorie ed a raccogliere documentazione sullo stato attuale e sull'evoluzione prevista per l'intero sistema delle comunicazioni, con particolare riferimento rispettivamente agli aspetti tecnologici e economici.

2. Il Servizio per le tecnologie presta, altresì, consulenza tecnologica agli organi e alle strutture dell'Autorità, esprimendo, anche su richiesta di questi, pareri e previsioni sulla disponibilità industriale, la diffusione, il costo e lo sviluppo delle diverse tecnologie, nonché su questioni specifiche relative agli standard e all'interoperabilità.

3. Il Servizio analisi di mercato e concorrenza predispone inoltre le analisi di mercato per la valutazione del grado di concorrenzialità dei mercati.

Art. 22.

Ulteriori attività dei servizi

1. I servizi di cui all'art. 12, comma 4, e all'art. 13, comma 1, lettera *a)* ciascuno per le materie di propria competenza:

a) sviluppano l'insieme delle informazioni da mettere a disposizione dei vari uffici per aggiornare il patrimonio conoscitivo;

b) promuovono l'acquisizione e la realizzazione di ricerche e studi per monitorare continuativamente le innovazioni riguardanti le tecnologie, i mercati, i prodotti, i servizi e le tendenze del consumo;

c) predispongono, su richiesta degli organi collegiali, studi conoscitivi per segnalare al Governo ed al Parlamento interventi per adeguare e orientare la disciplina relativa al settore delle comunicazioni alle evoluzioni previste o in atto in merito a tecnologie, prodotti, servizi, sistemi distributivi e concorrenziali.

2. I servizi di cui al comma 1, predispongono per lo svolgimento della propria attività annualmente un programma di ricerche e di collaborazioni con esperti e istituti di ricerca nazionali ed esteri da sottoporre all'approvazione del consiglio.

Art. 23.

Coordinamento tra i dipartimenti e tra i servizi

1. Il coordinamento tra i dipartimenti e tra i servizi di cui all'art. 12, comma 4, *a)* e *b)* è assicurato da due coordinatori, scelti tra i rispettivi direttori.

2. I coordinatori sono nominati, su proposta del segretario generale, dal consiglio per una durata non superiore al biennio e rinnovabile, con cadenza biennale, per un periodo complessivo non superiore alla durata del mandato dell'Autorità.

3. Il coordinatore dei servizi predispone lo schema di relazione annuale da sottoporre all'approvazione dell'Autorità per la presentazione al Governo a norma dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 12 della legge n. 249/1997.

4. Il coordinatore dei servizi si avvale inoltre di un ufficio studi statistici, documentazione e pubblicazione che svolge i seguenti compiti:

a) cura la base statistica e l'attività editoriale dell'Autorità;

b) gestisce il centro documentazione e la biblioteca dell'Autorità;

c) fornisce a tutte le unità organizzative il servizio di ricerca e acquisizione dei materiali documentali, anche utilizzando strumenti multimediali;

d) cura la pubblicazione del bollettino ufficiale dell'Autorità.

Art. 24.

Compiti e responsabilità dei coordinatori

1. I coordinatori dei dipartimenti e dei servizi assicurano il buon andamento e l'efficienza delle strutture complessive dei dipartimenti e dei Servizi e ne rispondono al segretario generale; specificamente:

a) coordinano le attività ed i procedimenti che coinvolgono le competenze di più dipartimenti o più servizi;

b) pongono in essere modalità organizzative per facilitare il flusso di informazioni tra i dipartimenti o tra i servizi al fine di assicurare la coerenza dell'azione amministrativa.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, i coordinatori indicono riunioni con i direttori dei dipartimenti e dei servizi.

Art. 25.

Nomina dei dirigenti delle strutture di primo livello

1. Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative di primo livello sono attribuiti, dal consiglio, di regola, a dirigenti dell'Autorità, su proposta del presidente formulata sulla base degli orientamenti preliminarmente definiti dal consiglio. Gli incarichi hanno una durata non superiore al biennio e sono rinnovabili, con cadenza biennale, per un periodo complessivo non superiore alla durata del mandato dell'Autorità.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 del presente articolo sono revocabili per gravi motivi.

Art. 26.

Responsabili dei dipartimenti e dei servizi

1. I direttori dei dipartimenti e dei servizi hanno la responsabilità del funzionamento della struttura cui sono preposti, della quale programmano, dirigono e controllano l'attività.

2. I direttori dei dipartimenti e dei servizi, in particolare:

a) propongono al consiglio, d'intesa con il segretario generale, l'organizzazione degli uffici e la designazione dei responsabili degli stessi;

b) assegnano il personale agli uffici da loro dipendenti, in coerenza con le professionalità e le relative qualifiche e nel rispetto delle indicazioni del piano di ripartizione delle risorse umane;

c) sovrintendono agli affari di competenza del dipartimento o del servizio, assicurandone la conformità agli orientamenti generali dell'Autorità;

d) distribuiscono il lavoro tra gli uffici, costituendo, ove necessario, gruppi di lavoro formati da personale assegnato a diversi uffici;

e) assegnano, di regola ai responsabili degli uffici, la trattazione degli affari di competenza;

f) al termine di ogni anno predispongono una relazione sintetica sulle attività svolte e la trasmettono, per il tramite del coordinatore, al consiglio;

g) rispondono della gestione delle risorse assegnate al dipartimento o al servizio, secondo le norme del regolamento di contabilità.

h) i direttori dei Dipartimenti e dei Servizi provvedono alla valutazione del personale secondo le apposite procedure.

Art. 27.

Verifica periodica della struttura della Autorità

1. Ogni due anni la struttura organizzativa dell'Autorità è sottoposta a verifica da parte del consiglio, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza. Nella prima applicazione la verifica ha luogo alla scadenza di un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 28.

Controllo interno

1. Su proposta del presidente, il consiglio istituisce il servizio del controllo interno con il compito di verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi stabiliti dalle norme vigenti e dalle direttive dell'Autorità nonché la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa dei dipartimenti, dei servizi e degli uffici dell'Autorità.

2. Il servizio del controllo interno opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al presidente ed al consiglio.

3. Per l'esame di specifici argomenti, su richiesta del servizio di controllo interno, alle riunioni possono partecipare il segretario generale o un suo delegato ed i responsabili delle unità organizzative di primo livello.

4. La delibera istitutiva stabilisce la composizione del servizio, in almeno tre membri esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, la durata, le modalità di esercizio ed i parametri di riferimento del controllo stesso, anche ai fini delle valutazioni, di esclusiva competenza del consiglio, dei dirigenti di primo livello.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI

Art. 29.

Principi di trasparenza, di partecipazione e del contraddittorio

1. Nell'esercizio delle proprie attività, l'Autorità si ispira ai principi della trasparenza, della partecipazione e del contraddittorio stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 30.

Audizioni

1. L'Autorità può disporre l'audizione dei soggetti interessati ai procedimenti e delle categorie rappresentative degli interessi diffusi relativi ai procedimenti stessi, secondo norme procedurali disposte da appositi regolamenti.

2. L'Autorità può disporre che l'audizione avvenga in forma pubblica.

Art. 31.

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile di ciascuna unità organizzativa assegna a sé o ad altro dipendente dell'unità la responsabilità del procedimento. Dell'identità personale del responsabile del procedimento è fatta menzione nella comunicazione di avvio del procedimento stesso.

2. Il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività istruttoria in conformità alle deliberazioni dell'Autorità e agli indirizzi del responsabile dell'unità organizzativa.

Art. 32.

Svolgimento e conclusione del procedimento

1. Il presidente, sulla base degli orientamenti preliminarmente definiti dal consiglio, designa, di regola al termine di un procedimento, un relatore scelto tra i componenti, ai fini della trattazione.

2. Quando si conclude l'istruttoria e, comunque, tutte le volte nelle quali l'Autorità debba adottare un provvedimento che definisce un caso o un procedimento, il relatore, sulla base delle proposte trasmesse dagli uffici, introduce la fase della discussione, formulando e illustrando le proprie conclusioni.

3. È in facoltà del consiglio, quando la natura del procedimento lo richieda, designare uno o più commissari con il compito di seguire l'istruttoria per riferirne al consiglio.

4. Nel caso di attività procedimentali di particolare rilievo, quali l'avvio di istruttoria, l'espletamento di attività ispettiva o la contestazione delle risultanze istruttorie agli interessati, il responsabile del Dipartimento competente può essere chiamato ad esporre, prima dell'inizio dell'esame dell'affare, i risultati dell'attività svolta e gli elementi che giustificano le proposte sottoposte all'Autorità.

Art. 33.

Informazione all'Autorità

1. Il segretario generale assicura periodicamente all'Autorità ogni utile informazione, curando la presentazione da parte dei Dipartimenti e dei Servizi interessati di relazioni, sia di carattere generale, sia di carattere specifico, concernenti l'andamento delle istruttorie e le pratiche correnti.

2. I criteri relativi alle procedure di cui al comma 1 sono stabiliti dal consiglio.

Art. 34.

Definizione delle procedure

1. Su proposta del segretario generale, il consiglio definisce le procedure interne aventi rilevanza esterna.

2. Le disposizioni concernenti le procedure di cui al comma 1 sono raccolte in un apposito manuale, da rendere disponibile al pubblico.

TITOLO IV

REDISTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE
DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL'AUTORITÀ

Art. 35.

Redistribuzione delle competenze di cui all'art. 1 comma 6, della legge n. 249/1997

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 249/1997, le competenze attribuite all'Autorità sono così redistribuite: al consiglio sono attribuite le competenze di cui all'art. 1, comma 6, lettera *a)*, numeri 1, 2, 5 e 6, precedentemente attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti e le competenze di cui all'art. 1, comma 6, lettera *b)*, numeri 10 e 15, precedentemente attribuite alla commissione per i servizi e i prodotti.

2. Tutte le funzioni diverse da quelle previste nella legge n. 249/1997 e non specificamente assegnate alle commissioni sono esercitate dal consiglio.

TITOLO V

RELAZIONI CON ALTRE AUTORITÀ INDIPENDENTI

Art. 36.

Relazioni con altre Autorità

1. L'Autorità favorisce ogni opportuno coordinamento con altre autorità indipendenti previste dalla legge e la collaborazione con le autorità e le amministrazioni competenti degli Stati esteri.

02A12620

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 209 del 6 settembre 2002), **coordinato con la legge di conversione 31 ottobre 2002, n. 246** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

01. All'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo la lettera* i-ter), *è aggiunta la seguente:*

*«*i-quater) *norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 11-*ter, *comma 7»;*

b) *dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:*

*«6-*bis. *In allegato alla relazione al disegno di legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 11-*ter, *comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera i-*quater)*».*

*1. All'articolo 11-*ter *della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, all'alinea, le parole: «In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la» sono sostituite dalle seguenti: «In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La»;*

b) *dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:*

«*6*-bis. *Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella* Gazzetta Ufficiale, *è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.*

6-ter. *Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 6*-bis. *Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze».*

1-bis. *Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 alla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'individuazione dei limiti degli oneri finanziari si assumono i rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato»;*

2. Il primo periodo del comma 7 dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è sostituito *dai seguenti*:

«Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. *La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari».*

3. In presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri con propria relazione. Con apposito atto di indirizzo, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono definiti criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Gli schemi dei decreti di cui al periodo precedente, corredati di apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Sulla base dell'atto di indirizzo di cui al secondo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, *la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio, con esclusione delle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni e di altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, nonché delle spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui. Per effettive, motivate e documentate esigenze e in conformità alle indicazioni contenute nel citato atto di indirizzo, con il medesimo decreto di cui al quarto periodo il Ministro dell'economia e delle finanze può escludere altre spese dalla predetta limitazione. Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al quarto periodo, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.*

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro vigilante, può disporre, con il decreto di cui al medesimo comma, la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici non territoriali, *con l'esclusione degli organi costituzionali,* previste nei rispettivi bilanci. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruità delle conseguenti variazioni di bilancio. Il maggiore avanzo derivante da tali riduzioni è reso indisponibile fino a diversa determinazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. All'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'ottavo comma le parole: «*di cui al terzo comma del precedente articolo 18.*», sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-*quater,* comma 2.»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessuno impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato per le spese decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nel mese di dicembre.».

6. Il secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre *dell'esercizio precedente*. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un anno.».

6-bis. *Le somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 2000 e 2001 non impegnate alla chiusura dell'esercizio 2002, nonché gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio 1999, possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2003. Le somme stanziate per spese in conto capitale nell'esercizio 2002 non impegnate alla chiusura dell'esercizio medesimo, nonché gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio 2001, possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2004. Le somme stanziate per spese in conto capitale nell'esercizio 2003 non impegnate alla chiusura dell'esercizio medesimo, nonché gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio 2002, possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2005.*

7. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative che derogano all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Nell'articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «entro il terzo esercizio finanziario successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'esercizio finanziario successivo».

8. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, in attesa dei provvedimenti di revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le Ragionerie provinciali dello Stato provvedono esclusivamente ai predetti compiti di controllo e di monitoraggio e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ferma la competenza del capo del dipartimento provinciale del predetto Ministero in materia di dotazioni strumentali e logistiche, nonché di rapporti sindacali, le attività di promozione e di attuazione delle politiche di sviluppo e di coesione, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e le attività di competenza degli altri dipartimenti del Ministero sono svolte dagli altri uffici delle direzioni provinciali dei servizi vari, che dipendono funzionalmente dai predetti dipartimenti.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 11, 11-*ter* e 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), così come modificati dal presente articolo:

«Art. 11 *(Legge finanziaria)*. — 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del *quantum* della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;

c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;

g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-*bis* e le corrispondenti tabelle;

h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;

i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;

i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera *a)*;

i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale;

i-quater) *norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-*ter*, comma 7.*

4. La legge finanziaria indica altresì quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non può essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese.

5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art. 11-*bis*, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.

6. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento.

*6-bis. In allegato alla relazione al disegno di legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'art. 11-*ter*, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera* i-quater).».

«Art. 11-*ter (Copertura finanziaria delle leggi). — 1. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La* copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 11-*bis*, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

c) (*lettera abrogata*);

d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.

3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati.

4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.

5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.

6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

*6-*bis. *Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella* Gazzetta Ufficiale, *è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.*

*6-*ter. *Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-*bis. *Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze.*

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».

«Art. 20 *(Impegni).* — Il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri e i dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio.

Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad organi dello Stato dotati di autonomia contabile.

Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.

Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico dell'esercizio successivo ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi. Quando si tratti di spese per affitti o di altre continuative e ricorrenti l'impegno può anche estendersi a più esercizi, a norma della consuetudine, o se l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza.

Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti.

Non possono essere assunti, se non previo assenso del Ministro del tesoro, impegni per spese correnti a carico degli esercizi successivi a quello in corso finché il bilancio di previsione dell'esercizio in corso non sia stato approvato, fatta eccezione per gli affitti e le altre spese continuative di carattere analogo. L'assenso del Ministro del tesoro può anche essere dato preventivamente per somme determinate e per singoli capitoli ed esercizi, mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti.

Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedano opere od interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni *dell'art. 11-*quater, *comma 2.*

Le spese di annualità e quelle a pagamento differito comportano la iscrizione di uno o più limiti d'impegno.

Ciascun limite costituisce il livello massimo delle somme impegnabili per l'attuazione degli interventi previsti con il provvedimento autorizzativo della spesa.

Gli impegni assunti a carico di ciascun limite si estendono, per importo pari all'ammontare degli impegni medesimi, a partire dall'esercizio di iscrizione in bilancio di ogni limite d'impegno e per tanti esercizi quante sono le annualità da pagare.

Per i pagamenti derivanti dagli impegni assunti a carico di ciascun limite, saranno iscritti in bilancio stanziamenti di importo pari al limite stesso e per la durata della spesa autorizzata.

Decorsi i termini di impegnabilità, di cui al secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come risulta modificato dal secondo comma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407, e dall'ottavo comma dell'art. 33 della presente legge, gli stanziamenti da iscriversi a carico del bilancio degli esercizi successivi saranno determinati in relazione alle effettive annualità da pagare.

Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessuno impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato per le spese decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nel mese di dicembre.».

— Si riporta il testo dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 1923, così come modificato dal presente articolo:

«Art. 36. I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un anno.

I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il settimo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto dell'esercizio 1982.

(Comma abrogato).

I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al secondo comma del presente articolo, sono allegati oltre che al rendiconto generale anche al bilancio di previsione.

Il conto dei residui è tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.».

— Si riporta il testo dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, così come modificato dal presente articolo:

«Art. 54 *(Disposizioni in materia finanziaria e contabile).* — 1. Il comma 36 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

"36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, può altresì autorizzare e disciplinare, a fronte dei crediti della SACE, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa SACE, nonché dei crediti concessi a valere sul fondo rotativo previsto dall'art. 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, operazioni di conversione dei debiti dei Paesi per i quali sia intervenuta in tal senso un'intesa multilaterale tra i Paesi creditori. I crediti di cui al presente comma possono essere convertiti, anche per un valore inferiore a quello nominale, ed utilizzati per realizzare iniziative di protezione ambientale, di sviluppo socio-economico o commerciali. Tali iniziative possono essere attuate anche attraverso finanziamenti, cofinanziamenti e contributi a fondi espressamente destinati alla realizzazione delle suddette attività. Le disponibilità finanziarie derivanti dalle operazioni di conversione, qualora non utilizzate con le modalità predette, confluiscono nei conti correnti presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati, rispettivamente, alla SACE e al fondo rotativo di cui al richiamato art. 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e possono essere utilizzate per le finalità indicate nel presente comma, nonché per le attività previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e per le esigenze finanziarie del richiamato fondo rotativo".

2. Al n. 1-*bis)* dell'art. 2948 del codice civile, introdotto dall'art. 2, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 313, le parole: "titoli del debito pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "titoli di Stato".

3. Il fondo di cui all'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, è soppresso. Le relative disponibilità sono trasferite ad un fondo destinato a concorrere alla copertura degli impegni del Fondo nazionale di garanzia, previsti dall'art. 62, comma 4, del predetto decreto legislativo.

4. Dopo il secondo comma dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è inserito il seguente:

"In deroga a quanto previsto dal comma precedente, lo Stato può esigere gli utili ed intervenire in assemblea dimostrando che le proprie azioni sono depositate presso la Tesoreria centrale dello Stato, mediante dichiarazione scritta a firma del tesoriere".

5. A decorrere dal 1º gennaio 1998 sono rimborsati alla pari e cessano di fruttare interessi i titoli del prestito nazionale rendita 5 per cento, emesso con regio decreto-legge 20 settembre 1935, n. 1684, convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 118. I titoli nominativi, di cui al precedente periodo, purché non prescritti, di importo inferiore a lire due milioni, con esclusione di quelli sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati all'esibitore senza che occorra alcuna documentazione o formalità. È prescritto il capitale dei titoli nominativi di debito pubblico, anche se annotati di ipoteca o altro vincolo, se non reclamato nel corso di cinque anni dalla data di rimborsabilità.

6. Dopo il comma 3 dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è inserito il seguente:

"3-bis. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è esonerato, fino all'emanazione del testo unico previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nelle materie di cui all'art. 21 della legge stessa, dagli obblighi previsti dalla normativa vigente relativi alle comunicazioni delle partecipazioni societarie detenute indirettamente".

7. Il comma 3 dell'art. 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, è sostituito dal seguente:

"3. L'oggetto sociale previsto negli statuti delle società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalità degli enti originari, operando l'una prevalentemente nell'interesse delle piccole e medie imprese e degli enti locali nonché in operazioni riguardanti le infrastrutture, le esportazioni e la cooperazione economica internazionale, e l'altra esclusivamente nell'interesse delle imprese artigiane e dei consorzi a cui esse partecipano".

8. Fino al 31 dicembre 1999 ai consorzi di cui all'art. 36, legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni dell'art. 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

9. Alla fine del comma 6 dell'art. 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono aggiunte le seguenti parole: "nonché dell'intervento di cui al presente articolo nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 5".

10. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di procedure contrattuali di acquisto di beni e servizi, al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza, il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a razionalizzare le procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) accelerazione dei procedimenti mediante lo snellimento delle relative fasi, prevedendo la revisione degli organi consultivi e di collaudo del Ministero della difesa ed il riordino delle relative competenze, con particolare riferimento all'oggetto ed all'importo dei contratti;

b) semplificazione dell'attività consultiva di organi estranei all'Amministrazione della difesa sui progetti di contratto relativi ai sistemi informativi militari a carattere operativo connessi con lo svolgimento di compiti concernenti la difesa nazionale.

11. I decreti legislativi di cui al comma 10 sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi.

12. A decorrere dal 1º gennaio 1998, ogni rinvio normativo o contrattuale all'indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria (cosiddetto indice sindacale) deve intendersi riferito all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai calcolato dall'Istituto nazionale di statistica e pubblicato mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale*. La Commissione centrale che svolge funzioni di controllo sulla elaborazione ed il calcolo dell'indice sindacale è soppressa.

13. Sono abrogate le norme che autorizzano la contrazione di mutui da parte del Tesoro destinati a specifiche finalità, ivi comprese quelle di cui al comma 12 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ad eccezione dei mutui con organizzazioni ed istituzioni internazionali o comunitarie, al cui capitale o fondo lo Stato partecipi, vincolate per statuto a concedere mutui solo per finalità specifiche di interesse pubblico; alle relative spese pluriennali si provvede nei limiti risultanti dalla tabella F allegata alla legge finanziaria.

14. In relazione all'esigenza di definire i risultati dei conti pubblici per il 1997 in vista della Conferenza intergovernativa per l'ammissione al sistema della moneta unica europea, gli enti del settore pubblico comunicano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati consuntivi della gestione di cassa per l'anno 1997 entro il 20 gennaio 1998.

15. Ai fini della verifica degli impegni di riequilibrio assunti in sede comunitaria, gli enti territoriali di cui al comma 1 dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, comunicano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le caratteristiche delle emissioni deliberate.

16. Le spese del bilancio dello Stato relative a regolazioni contabili, a regolazioni debitorie mediante titoli di Stato e ad assegni alle categorie protette sono imputate alla competenza dell'esercizio in cui vengono disposti i relativi pagamenti. Le spese relative ad annualità o a limiti di impegno, da conservare in bilancio a decorrere dal 31 dicembre 1997 in attesa dell'inizio del periodo di ammortamento, sono eliminate dal conto dei residui per essere reiscritte nella competenza degli esercizi terminali, in corrispondenza del relativo piano di ammortamento, sempreché l'impegno formale avvenga *entro l'esercizio finanziario successivo* alla prima iscrizione in bilancio.».

— La legge 6 luglio 2002, n. 137, recante «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'8 luglio 2002.

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999:

«Art. 4 *(Disposizioni sull'organizzazione)*. — 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.

2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun Ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».

— Si riporta il testo dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 1997:

«3. Le ragionerie regionali sono soppresse. Le funzioni relative ad amministrazioni decentrate su base più ampia di quella provinciale sono esercitate dalla ragioneria provinciale operante presso il dipartimento provinciale avente sede nel capoluogo di regione, anche mediante l'utilizzazione del personale delle soppresse ragionerie regionali. Alla predetta ragioneria provinciale sono attribuite le funzioni del Ministero, da esercitarsi in sede locale, in materia di promozione e di attuazione delle politiche di sviluppo e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché, a richiesta e d'intesa con le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti interessati, funzioni di collaborazione e di supporto ai predetti soggetti ed enti nelle stesse materie, secondo modalità e programmi stabiliti con i regolamenti di cui all'art. 2, comma 2.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

02A12758

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 1° novembre 2002

Dollaro USA	0,9974
Yen giapponese	121,58
Corona danese	7,4321
Lira Sterlina	0,63680
Corona svedese	9,0888
Franco svizzero	1,4606
Corona islandese	86,48
Corona norvegese	7,3685
Lev bulgaro	1,9475
Lira cipriota	0,57127
Corona ceca	30,847
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	241,40
Litas lituano	3,4529
Lat lettone	0,6010
Lira maltese	0,4145
Zloty polacco	3,9932
Leu romeno	33352
Tallero sloveno	229,1250
Corona slovacca	41,464
Lira turca	1683000
Dollaro australiano	1,7915
Dollaro canadese	1,5531
Dollaro di Hong Kong	7,7793
Dollaro neozelandese	2,0365
Dollaro di Singapore	1,7592
Won sudcoreano	1221,82
Rand sudafricano	9,9441

Cambi del giorno 4 novembre 2002

Dollaro USA	0,9944
Yen giapponese	121,85
Corona danese	7,4323
Lira Sterlina	0,63900
Corona svedese	9,1424
Franco svizzero	1,4633
Corona islandese	86,54
Corona norvegese	7,3705
Lev bulgaro	1,9476
Lira cipriota	0,57127
Corona ceca	30,717
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	241,10
Litas lituano	3,4531
Lat lettone	0,6005
Lira maltese	0,4146
Zloty polacco	3,9732
Leu romeno	33382
Tallero sloveno	229,1800
Corona slovacca	41,260
Lira turca	1664000
Dollaro australiano	1,7726
Dollaro canadese	1,5483
Dollaro di Hong Kong	7,7557
Dollaro neozelandese	2,0095
Dollaro di Singapore	1,7543
Won sudcoreano	1212,17
Rand sudafricano	9,8282

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A12939 - 02A12940

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spiramicina 20% Adisseo Filozoo».

Estratto decreto n. 207 del 10 ottobre 2002

Medicinale veterinario prefabbricato: SPIRAMICINA 20% ADISSEO FILOZOO S.R.L. (ex integratore medicato Spirasol 200).

Titolare A.I.C.: Adisseo Filozoo S.r.l. con sede legale e fiscale in Carpi (Modena), viale del Commercio, 28/30, codice fiscale n. 02770840367.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Carpi (Modena), viale del Commercio, 28/30.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102416017;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102416029.

Composizione: 1 kg di prodotto contengono:

principio attivo: spiramicina embonato pari a spiramicina 200 g;

eccipienti: destrosio monoidrato q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini.

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: malattie respiratorie e neonatali sostenute da germi gram-positivi;

suini: enteriti batterica da germi gram-positivi, polmonite enzootica.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: 24 giorni;

suini: 10 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12631

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bayovac IBR Marker Inactivatum».

Estratto decreto n. 199 del 27 settembre 2002

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica: BAYOVAC IBR MARKER INACTIVATUM, nelle confezioni: 1 flacone da 20 ml (10 dosi) di sospensione liquida - A.I.C. n. 100402015 e 1 flacone da 100 ml (50 dosi) di sospensione liquida - A.I.C. n. 100402027.

Titolare A.I.C.: società Bayer AG - Leverkusen (Germania) rappresentata in Italia dalla Bayer S.p.a. con sede legale in Milano, viale Certosa, 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Procedura mutuo riconoscimento n. DE/V/0021/001/W003.

Modifiche apportate:

confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione: 5 flaconi da 4 ml (2 dosi) di sospensione liquida - A.I.C. n. 100402039;

modifica stampati (foglio illustrativo): al foglio illustrativo medicinale veterinario suddetto è stata inserita la voce: «Uso in gravidanza e allattamento: può essere utilizzato durante la gravidanza e l'allattamento», al fine di adeguare lo stesso al sommario delle caratteristiche del prodotto già approvato.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12632

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Metabolase»

Estratto provvedimento n. 148 del 1º ottobre 2002

Medicinale per uso veterinario: METABOLASE.

Confezioni:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101750026;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 101750014.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., Ozzano Emilia (Bologna).

È autorizzata l'aggiunta di contenitori di vetro tipo II in alternativa ai contenitori di tipo I già autorizzati.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12625

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 203 del 7 ottobre 2002

La titolarità delle specialità medicinali per uso veterinario sottoelencate fino ad ora registrata a nome della società Pfizer Italiana S.r.l. (già Pfizer Italiana S.p.a.), con sede in Latina, S. 156, km 50:

CATTLEMASTER 4:

flacone 5 dosi+flacone liquido 5 dosi - A.I.C. n. 100398015;

flacone 25 dosi+flacone liquido 25 dosi - A.I.C. n. 100398039;

CATTLEMASTER RIP:

flacone da 5 dosi - A.I.C. n. 100145010;

flacone da 25 dosi - A.I.C. n. 100145034;

FELEX:

siringa da 2,56 g - A.I.C. n. 101302014;

NEMEX:

siringa da 16 g pasta per cani - A.I.C. n. 100085012;

tubo da 10 g pasta per cani - A.I.C. n. 100085024;

tubo da 24 g pasta per cani - A.I.C. n. 100085036;

siringa da 2 g pasta per gatti - A.I.C. n. 100085048;

siringa da 3 g pasta per gatti - A.I.C. n. 100085051;

STRONGID PASTA:

1 siringa da 26 g - A.I.C. n. 100138015;

10 siringhe da 26 g cad. - A.I.C. n. 100138027;

VETARAXOID:

flacone da 25 compresse - A.I.C. n. 101295018;

flacone da 100 compresse - A.I.C. n. 101295020;

VIBRAVET PASTA:

siringa all'1% da 5 ml - A.I.C. n. 100105016;

siringa al 10% da 5 ml - A.I.C. n. 100105030;

siringa all'1% da 10 ml - A.I.C. n. 100105028;

siringa al 10% da 10 ml - A.I.C. n. 100105042,

è ora trasferita alla società: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale in Latina - S.S. 156 km 50, Borgo San Michele (Latina) - codice fiscale n. 06954380157.

Produzione: la produzione dei prodotti sopra indicati continua ad essere effettuata nell'officina farmaceutica Pfizer Inc. Lincoln, Nebraska (U.S.A.).

Il controllo dei lotti prodotti in U.S.A. sarà così effettuato:

«Cattlemaster 4» e «Cattlemaster Rip» presso l'officina farmaceutica Pfizer Animal Health S.A., sita in Louvain-La-Neuve (Belgio);

«Felex», «Nemex», «Strongid pasta», «Vetaraxoid», «Vibravet pasta» all'1% e 10% presso l'officina Pfizer S.A., Rue Lèon Theèodor 102, Bruxelles (Belgio).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 205 del 10 ottobre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissioni in commercio dei sottoelencati medicinali per uso veterinario fino ad ora registrati a nome della società Collalto S.r.l., con sede in Parma:

ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100434012;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100434024;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100434036;

sacca in PVC da 1000 ml - A.I.C. n. 100434048;

sacca in PVC da 2000 ml - A.I.C. n. 100434051;

sacca in PVC da 3000 ml - A.I.C. n. 100434063;

sacca in PVC da 5000 ml - A.I.C. n. 100434075;

ADRENALINA 1 MG: fiala da 1 ml - A.I.C. n. 102276019;

ATROPINA SOLFATO 1 MG: fiala da 1 ml - A.I.C. n. 102275017;

ELETTROLITICA REIDRATANTE: flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100430014;

ELETTROLITICA REIDRATANTE III:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100429012;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100429024;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100429036;

GLUCOSIO 5%:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100418019;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100418021;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100418033;

sacca in PVC da 1000 ml - A.I.C. n. 100418045;

sacca in PVC da 2000 ml - A.I.C. n. 100418058;

sacca in PVC da 3000 ml - A.I.C. n. 100418060;

sacca in PVC da 5000 ml - A.I.C. n. 100418072;

GLUCOSIO 10%:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100419011;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100419023;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100419035;

GLUCOSIO 20%:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100420013;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100420024;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100420037;

GLUCOSIO 33%:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100421015;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100421027;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100421039;

GLUCOSIO 50%:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100422017;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100422029;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100422031;

POZIONE ANTIACETONICA PER BOVINI: flacone da 600 ml - A.I.C. n. 100414010;

RINGER ACETATO:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100431016;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100431028;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100431030;

RINGER LATTATO:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100432018;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100432020;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100432032;

sacca in PVC da 1000 ml - A.I.C. n. 100432044;

sacca in PVC da 2000 ml - A.I.C. n. 100432057;

sacca in PVC da 3000 ml - A.I.C. n. 100432069;

sacca in PVC da 5000 ml - A.I.C. n. 100432071;

RINGER LATTATO CON GLUCOSIO: flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100354012;

SODIO CLORURO 0,9: flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100438011;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100438023;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100438035;

sacca in PVC da 1000 ml - A.I.C. n. 100438062;

sacca in PVC da 2000 ml - A.I.C. n. 100438047;

sacca in PVC da 3000 ml - A.I.C. n. 100438074;

sacca in PVC da 5000 ml - A.I.C. n. 100438050;

SODIO BICARBONATO 1,4:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100424011;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100424023;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100424035;

SODIO BICARBONATO 8,4:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100425014;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100425026;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100425038;

SOLUZIONE DI GLUCOSIO 30%: flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100426016;

SOLUZIONE ELETTROLITICA: flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100417017;

SOLUZIONE GLUCOSATA 25% CON METIONINA: flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100435015,

è ora trasferita alla società Pierrel Medical Care S.p.a., con sede in Milano, via G. Revere n. 16, codice fiscale n. 02790010967.

La produzione verrà effettuata presso la propria officina situata in Tito Scalo (Potenza).

I medicinali veterinari restano autorizzati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sarà notificato alla ditta interessata.

02A12629-02A12623

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Nobivac Rabbia».

Estratto decreto R. n. 202 del 7 ottobre 2002

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario ad azione immunologica NOBIVAC RABBIA vaccino inattivato per la profilassi della rabbia.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l., con sede legale e fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nell'officina sita in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

10 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101910014;

50 flaconi da 1 dose - A.I.C. n 101910026;

100 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101910053;

1 flacone da 10 dosi - A.I.C. n. 101910038;

10 flaconi da 10 dosi - A.I.C. n. 101910040.

Composizione: ogni dose di vaccino (1 ml) contiene:

principio attivo: virus della rabbia, ceppo Pasteur RIV, in quantità in grado di indurre almeno 2 U.I. al test di efficacia. Il virus viene coltivato sulla linea cellulare BHK-21 clone CT, inattivato con β -propiolattone ed adsorbito in fosfato di alluminio;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani, gatti, bovini, pecore, capre, volpi, furetti e cavalli.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva di cani, gatti, bovini, pecore, capre, volpi, furetti e cavalli contro la rabbia.

Validità: 24 mesi.

Presentazione flaconi da 10 dosi l'utilizzazione deve avvenire entro 3 ore dall'apertura.

Tempi sospensione: nessuno.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

02A12628

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Zolane 50 mg - 100 mg»

Estratto decreto n. 204 del 7 ottobre 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: ZOLANE 50 MG - 100 MG, compresse per cani.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. sita in Carros (Francia) rappresentata in Italia dalla Virbac S.r.l. con sede legale sita in Milano, via dei Gacchi, 30 - codice fiscale n. 06802290152.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nell'officina sita in Carros (Francia) 1ère Avenue - 2065 m - L.I.D.

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0130/01 e FR/V/0130/02.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola 1 blister da 10 compresse da 50 mg cad. - A.I.C. n. 103537015;

scatola 1 blister da 15 compresse da 50 mg cad. - A.I.C. n. 103537027;

scatola 2 blister da 10 compresse da 50 mg cad. - A.I.C. n. 103537039;

scatola 2 blister da 15 compresse da 50 mg cad. - A.I.C. n. 103537041;

scatola 1 blister da 10 compresse da 100 mg cad. - A.I.C. n. 103537054;

scatola 1 blister da 15 compresse da 100 mg cad. - A.I.C. n. 103537066;

scatola 2 blister da 10 compresse da 100 mg cad. - A.I.C. n. 103537078;

scatola 2 blister da 15 compresse da 100 mg cad. - A.I.C. n. 103537080.

Composizione:

una compressa da 50 mg contiene:

principio attivo: nimesulide 50 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

una compressa da 100 mg contiene:

principio attivo: nimesulide 100 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: riduzione dell'infiammazione e sollievo del dolore associati a disturbi dell'apparato muscolo-scheletrico.

Specie di destinazione: cane.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12630

Comunicato di rettifica concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Bicoxan».

Nella parte del comunicato: «Provvedimento n. 105 del 3 luglio 2002» relativo alla specialità medicinale BICOXAN pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 22 agosto 2002, pag. 50, prima colonna, ove è indicato: «Confezioni: bag in box da 10.000 ml - A.I.C. n. 103166021», si intende: «Confezioni: bag in box da 10.000 ml - A.I.C. n. 103266021».

02A12624

Comunicato di rettifica concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Dropen».

Nella parte del comunicato: «Decreto n. 158 del 2 luglio 2002» relativo alla premiscela per alimenti medicamentosi DROPEN pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 18 luglio 2002, pag. 60 ove è indicato: «olio di vasellina 10 g», si intende: «olio di vasellina 5 g».

02A12626

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 15 ottobre 2002 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante: «Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Pordenone, Trieste e Udine.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 22 ottobre 2002).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 76, prima colonna, nel dispositivo, relativamente alla provincia di Pordenone, nel secondo capoverso, dove è scritto: «... provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)* ...», leggasi: «... provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)* ...».

02A12760

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651259/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238